



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

**2/2016**

*Marzo – Aprile*

### ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

“Le istanze di interpello antiabuso tra modifiche legislative non coordinate e sforzi interpretativi dell’Agenzia”, di **G.M. COMMITTERI** e **G. SCIFONI**. Pag. 1

Accertamento – Interpello – Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale – Indicazioni operative.  
**Prov. Agenzia delle Entrate 21 marzo 2016, n. 42295.** “ 1

Accertamento – Revisione degli interpelli – Chiarimenti.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 1° aprile 2016, n. 9/E.** “ 2

Accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Avviso accertamento emesso prima dei 60 giorni – Termine dilatorio – Violazione – Sussiste.  
**Cass., sez. trib. 17 marzo 2016, n. 5361.** “ 3

Accertamento – Liquidazione dell’imposta – Omesso contraddittorio preventivo – Rilevante incertezza – Nullità cartella.  
**Cass., sez. trib. 18 marzo 2016, n. 5394.** “ 3

### ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Per attestare lo *status* di “beneficiario effettivo” basta il certificato di residenza”, di **M. BARGAGLI**. “ 3

“Riaddebiti intercompany tra inerenza, congruità, idonea documentabilità e *transfer pricing*”, di **G. LEONI** e **L. CAPODIMONTI**. “ 5

“Il credito per le imposte assolute all’estero: le recenti modifiche”, di **E. LO PRESTI VENTURA**. “ 6

“Esterovestizione tra scorciatoie investigative e ripartizioni del reddito con lo Stato estero”, di **V. PERRONE** e **M. GIORGI**. “ 7

### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“*Patent box*: modalità di calcolo del beneficio”, di **M. GABELLI** e **A. ROSSETTI**. “ 9

Agevolazioni – Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo – Chiarimenti.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2016, n. 5/E.** “ 10

Agevolazioni – *Patent box* – Modifiche ed integrazioni della documentazione – Proroga.  
**Prov. Agenzia delle Entrate 23 marzo 2016, n. 43572.** “ 10

Agevolazioni – Capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 1° aprile 2016, n. 8/E.** “ 10

Agevolazioni – Detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Chiarimenti (*Patent box*)  
**Circ. Agenzia delle Entrate 7 aprile 2016, n. 11/E.** “ 11

### ELUSIONE

“Elusione fiscale: il *focus* è sui vantaggi fiscali indebiti”, di **R. DOLCE**. “ 14

### VIOLAZIONI E SANZIONI

Sanzioni – Contenzioso pendente – Applicazione principio *favor rei*  
**Circ. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2016, n. 4/E.** “ 16

Sanzioni amministrative – *Favor rei* – Limiti.  
**Cass., sez. trib. 2 marzo 2016, n. 4114.** “ 16

### ACCORDI INTERNAZIONALI: Redditi transnazionali - CFC

“Disciplina delle società controllate estere e imposte pagate in Stati diversi da quello di residenza”,  
di **G. ROLLE**. “ 17

L’identificazione degli Stati a fiscalità privilegiata: indicazioni OCSE e “*Tax Package*” antiabuso della UE”,  
di **L. ROSSI** e **G. BARBAGELATA**. “ 17

“Cancellate le limitazioni “*ad hoc*” alla deducibilità dei costi “*black list*””, di **G. SCIFONI**. “ 18

### IRES

“Operazioni sulle azioni proprie: è possibile riallineare rappresentazione contabile e tributaria?” di  
**B. DE ROSA, G. MODUGNO, G. VALENTINUZ** e **R. LUPI**. “ 19

“Il nuovo regime di *branch exemption*” di **F. DI CESARE**. “ 20

“L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di calcolo dei maxi-ammortamenti”, di **G. FERRANTI**. “ 21

“Scissione societaria e limiti alla responsabilità per i debiti fiscali” di **E. MANONI**. “ 22

“Valutazioni di convenienza per l’assegnazione agevolata di beni ai soci”, di **L. MIELE** e **G. PICCININI**. “ 23

“Le misure per gli enti creditizi e finanziari”, di **G. MOLINARO**. “ 24

IRES – Trattamento fiscale delle “operazioni di acquisizione con indebitamento” – Deducibilità  
degli interessi passivi – Trattamento delle componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in  
paesi esteri – Chiarimenti.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 30 marzo 2016, n. 6/E.** “ 25

IRES – Stabile organizzazione – Fondo di dotazione virtuale – Imprese bancarie non residenti.  
**Prov. Agenzia delle Entrate 5 aprile 2016, n. 49121.** “27

IRES – Operazioni con imprese *extra* UE domiciliate in paradisi fiscali – Modifica alla disciplina dei costi  
“*black list*” – Inapplicabilità del *favor rei*.  
**Cass., sez. trib. 6 aprile 2016, n. 6651.** “ 27

IRES – *Transfer pricing* – Onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria”  
**Cass., sez. trib. 6 aprile 2016, n. 6656.** “ 28

IRES – *Transfer pricing* – Requisito del controllo – Nozione,  
**Cass., sez. trib. 22 aprile 2016, n. 8130.** “ 28

### REDDITI DI CAPITALE

Trasmissione all'amministrazione finanziaria delle informazioni previste dalla normativa FACTA – Proroga termine.

Prov. Agenzia delle Entrate 28 aprile 2016, n. 61659.

“ 29

### REDDITI D'IMPRESA

“Gli effetti fiscali delle modifiche alle regole contabili sui derivati”, di F. BONTEMPO.

“ 29

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“*Expatriates*: alcuni rilevanti profili tributari che caratterizzano la condizione del lavoratore all'estero”, di G. COSTA.

“ 30

“Certificazione Unica 2016 – le novità per i sostituti d'imposta” di E. INNOCENZI e G. MARIANETTI.

“ 30

Previdenza – Fondi pensione – Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.

Circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2016, n. 14/E.

“ 30

### RISCOSSIONE

Riscossione – Rateazioni – Inadempienze e decadenza.

Circ. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2016, n. 17/E.

“ 31

### TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Ritenute alla fonte

Ritenute – Sostituto d'imposta – Ritenuta operata ma non versata – Responsabilità del sostituto d'imposta.

Comm. trib. reg. di Milano, 11 gennaio 2016, n. 23/49/16.

“ 32

### TRUST

“Riflessioni in tema di obblighi dichiarativi delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri dei *trust*”, di A. SALVATI.

“ 32

“*Trust* liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?”, di D. STEVANATO.

“ 33

“*Trust* interposti: profili elusivi e indicazioni della prassi”, di E. VIAL.

“ 34

*Trust* – Attribuzione – Donazione indiretta – Applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa.

Cass., sez. trib. 18 dicembre 2015, n. 25478.

“ 34

*Trust – Trust autodichiarato – Fine di garanzia – Imposta di registro – Misura fissa.*

**Comm. trib. prov. di Modena, 26 ottobre 2015, n. 848.**

**Pag. 35**

*Trust – Trust autodichiarato – Conferimento di beni da parte del disponente e da società terza di cui il trustee è socio e amministratore – Applicazione imposta di registro in misura fissa.*

**Comm. trib. prov. di Milano, 8 febbraio 2016, n. 1109/46/16.**

**“ 35**

#### VARIE

*Varie – Telefisco e video forum 2016 – Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata.*

**Circ. Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E.**

**“ 35**

*Monitoraggio – Scudo fiscale – Estensione effetti premiali alle società.*

**Comm. trib. reg. di Milano, 1° febbraio 2016, n. 604/42/16.**

**“ 35**

## **Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 aprile al 31 maggio 2016**

**Decreto Ministeriale 5 aprile 2016:** “Modalità di richiesta di rimborso delle somme, assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo” (in GU n.88 del 15 aprile 2016)

\*\*\*\*\*

Il decreto, in vigore dal 16 aprile 2016, dispone che le somme restituite al soggetto erogante, tassate in anni precedenti e non portate in deduzione, in tutto o in parte nel periodo d'imposta di restituzione, sono deducibili negli anni successivi fino a capienza dei relativi redditi.

Dal periodo d'imposta 2016 i sostituti d'imposta riconoscono la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme non dedotte nel periodo d'imposta in cui sono state restituite, previa comunicazione dei sostituiti in merito all'ammontare di tali somme non dedotte.

In alternativa alla deducibilità dal reddito complessivo degli anni successivi, il contribuente può chiedere il rimborso dell'importo determinato applicando alle somme non dedotte l'aliquota IRPEF corrispondente al primo scaglione di reddito (23%).

**RASSEGNA DI DOTTRINA, PRASSI AMMINISTRATIVA, GIURISPRUDENZA**

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Le istanze di interpello antiabuso tra modifiche legislative non coordinate e sforzi interpretativi dell’Agenzia”** di G.M. COMMITTERI e G. SCIFONI, in Corr. Trib. 8/2016, pag. 585.

Gli AA. commentano la risoluzione n. 104/E/2015 con cui l’Agenzia delle entrate ha cercato di conferire sistematicità al “sistema” degli interpelli antielusivi/antiabuso, reso sostanzialmente ingovernabile dal sovrapporsi di norme che, anche a breve distanza di tempo, sono intervenute senza il necessario coordinamento sulla specifica materia. La non coincidenza temporale tra l’efficacia dell’abrogazione dell’art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/73 (operativa dal 2 settembre 2015), l’entrata in vigore del nuovo interpello “antiabuso” (datata 1° ottobre 2015) e l’effettività delle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2016, apportate a tale ultimo istituto dal D.Lgs. n. 156/2015, ha condotto a una situazione paradossale, per districare la quale è stato necessario l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle entrate. L’Amministrazione finanziaria ha cercato di salvaguardare la buona fede dei contribuenti, prevedendo anche la possibilità di ripresentare le istanze che siano risultate prive di un quadro normativo all’epoca della presentazione. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

**Accertamento – Interpello – Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale – Indicazioni operative.**

Prov. Agenzia delle Entrate 21 marzo 2016, n. 42295, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative per le imprese con attività internazionale che intendono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali.

Possono stipulare accordi preventivi le imprese residenti qualificabili come tali secondo la normativa vigente in tema di imposte sui redditi e che alternativamente o congiuntamente si trovino in una o più delle condizioni di cui all’art. 110, comma 7, DPR 917/1986 rispetto a società non residenti, abbiano il patrimonio, il fondo o il capitale di soggetti non residenti o vi partecipino, abbiano corrisposto a o percepito da soggetti non residenti dividendi, interessi, *royalties* o altri componenti reddituali, esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.

Possono stipulare i suddetti accordi anche le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Gli accordi preventivi possono essere utilizzati per stabilire in anticipo la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero e per definire l’applicazione ad un caso concreto di norme relative agli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, ovvero l’applicazione ad un caso concreto di norme relative all’erogazione a soggetti non residenti o alla percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, *royalties* e altri componenti reddituali.

Gli accordi preventivi possono riguardare anche la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione in Italia.



Le imprese interessate ai suddetti accordi possono presentare una domanda all'Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o Milano.

L'istanza può essere presentata indifferentemente all'una o all'altra struttura. (EM)

### **Accertamento – Revisione degli interpelli – Chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 1 aprile 2016, n. 9/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'interpello del contribuente con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Nel prima parte l'Agenzia si sofferma sulle caratteristiche delle diverse tipologie di interpello che confluiscono nel nuovo art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Il contribuente può chiedere un parere relativamente a un caso concreto e personale, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie (interpello ordinario puro) o sulla corretta qualificazione di una fattispecie, sempre in presenza di condizioni di obiettiva incertezza (interpello qualificatorio).

L'interpello ordinario di tipo qualificatorio si applica anche ai casi – prima esclusi – in cui oggetto di obiettiva incertezza è la qualificazione giuridico – tributaria della fattispecie e, dunque, l'applicazione della norma, più che l'interpretazione della medesima (ad esempio la valutazione della sussistenza di un'azienda o di una stabile organizzazione all'estero ai fini della *branch exemption*).

La categoria dell'interpello probatorio raggruppa tutte quelle istanze volte ad ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla norma ai fini dell'accesso ad un determinato regime fiscale, nei casi espressamente previsti.

Con l'interpello probatorio è stato privilegiato un approccio fondato sulla tassatività dei casi, addossando in capo al contribuente l'onere di fornire nell'istanza ogni elemento di valutazione utile ai fini della risposta (ad es. disciplina CFC e la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica).

L'interpello "antiabuso" sostituisce quello antielusivo di cui all'art. 21, comma 9, L. 413/91, che viene espressamente abrogato, limitatamente a quelle fattispecie ricomprese nel campo di applicazione della vecchia disposizione che si connotavano per una spiccata *ratio* antielusiva.

E' riferibile a qualsivoglia operazione (fatti, atti, contratti) e soprattutto a qualsiasi profilo impositivo. Detto interpello non ricomprende le istanze aventi ad oggetto ipotesi di interposizione ex art. 37, comma 3, DPR 600/73, per le quali è presentabile un interpello ordinario.

L'interpello cd "disapplicativo" costituisce l'unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema.

Si tratta di fatto dell'interpello già previsto dall'art. 37 *bis*, comma 8, DPR 600/73 il quale consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.

La peculiarità dell'istanza di interpello disapplicativo risiede nella imprescindibilità della segnalazione da parte del contribuente ma non dalla cogenza della risposta. In caso di risposta negativa all'istanza e di successiva disapplicazione della disposizione antielusiva in contrasto al parere reso dall'Amministrazione il contribuente potrà comunque fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione in sede amministrativa e giurisdizionale.

Viene precisato che l'istanza di interpello si considera preventiva se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione, non rilevando i tempi di risposta previsti dalla legge.

Ciò vale anche ai fini IVA, nonostante per tale tributo vi siano adempimenti prodromici rispetto a quello dichiarativo.

L'Agenzia osserva che, laddove le questioni oggetti di interpello esplichino effetti su più dichiarazioni, in presenza di istanze presentate oltre il termine di presentazione di una dichiarazione interessata del quesito, dovrà comunque essere apprezzato l'interesse del contribuente a conoscere la risposta dell'amministrazione anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi.

Viene illustrato il contenuto delle istanze di interpello, il procedimento di istruttoria con la richiesta di regolarizzazione e di documentazione integrativa.

L'analisi prosegue con i chiarimenti sulle risposte dell'amministrazione (risposte ad istanza inammissibili, rettifica della risposta, rinuncia e pubblicità) nonché sugli effetti delle stesse sull'attività di accertamento e sul contenzioso. (EM)

### **Accertamento – Anno 2016 – Prevenzione e contrasto all'evasione – Indirizzi operativi.**

Circ. Agenzia delle Entrate 28 aprile 2016, n. 16/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). (per segnalazione)

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

#### **Accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Avviso accertamento emesso prima dei 60 giorni – Termine dilatorio – Violazione – Sussiste.**

Cass., sez. trib. 17 marzo 2016, n. 5361, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La violazione del contraddittorio endoprocedimentale sussiste quando l'avviso di accertamento risulta emesso prima della scadenza dei sessanta giorni dalla data del rilascio del processo verbale di constatazione indipendentemente dalla circostanza che la notifica sia avvenuta successivamente.

#### **Accertamento – Liquidazione dell'imposta – Omesso contraddittorio preventivo – Rilevante incertezza – Nullità cartella.**

Cass., sez. trib. 18 marzo 2016, n. 5394, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La cartella di pagamento non preceduta da contraddittorio comporta la nullità dell'atto impositivo esclusivamente nell'ipotesi di "rilevante incertezza" sui dati esposti nella dichiarazione considerata dalla norma dello statuto dei diritti del contribuente.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Per attestare lo *status* di “beneficiario effettivo” basta il certificato di residenza”** di M. BARGAGLI, in Fisc. e comm. int. 3/2016, pag. 23.

L'A. esamina il fenomeno dell'abuso dei Trattati (c.d. *treaty shopping*) che rappresenta un'insidiosa forma di elusione fiscale internazionale finalizzata a minimizzare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta (la cd. *withholding tax*) dovuta sui flussi reddituali *crossborder* corrisposti da imprese italiane a soggetti non residenti, evidenziando che in tale ambito la clausola del “beneficiario effettivo” presente in quasi tutti i Trattati internazionali stipulati dall'Italia con altri Paesi, costituisce lo strumento di contrasto al fenomeno abusivo, attuato nell'ambito di più ampie strategie di pianificazione fiscale aggressiva.

Il fenomeno noto come “abuso di Convenzioni” in cui il profilo “elusivo” si concretizza nell'inserimento di uno o più soggetti di comodo tra il Paese di origine del reddito (cd. “Paese fonte”) e quello in cui risiede il destinatario finale del reddito stesso si sostanzia attraverso

l'interposizione di società, denominate *conduit company* il cui unico fine è quello di fare transitare i flussi di reddito dalla fonte al beneficiario finale attraverso un percorso che consenta le migliori implicazioni fiscali.

Per garantire l'effettivo rispetto delle norme convenzionali e la tutela degli interessi erariali degli Stati contraenti, evitando fenomeni abusivi, sono state introdotte particolari clausole antiabuso all'interno delle Convenzioni, tra cui quella del beneficiario effettivo, presente pressoché in tutti i Trattati stipulati dall'Italia con altri Paesi. Il Modello di Convenzione OCSE, agli artt. 10, 11 e 12, prevede espressamente il concetto di beneficiario effettivo senza, tuttavia, fornire una definizione, mentre importanti spunti interpretativi sono, invece, offerti dal Commentario al modello di Convenzione, secondo cui il concetto di beneficiario effettivo deve essere interpretato alla luce dello scopo e dell'oggetto della Convenzione medesima, ossia non solo all'eliminazione della doppia imposizione ma anche alla prevenzione dell'elusione e dell'evasione fiscale.

L'articolo evidenzia che le Convenzioni stipulate tra l'Italia e l'Irlanda e tra l'Italia e la Repubblica popolare Ungherese non contengono la clausola del beneficiario effettivo; le medesime Convenzioni prevedono, in linea di principio, che interessi, dividendi e canoni provenienti da un determinato Stato contraente siano tassati in Irlanda ed Ungheria.

*La recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano*

La Commissione tributaria di Milano, con la sentenza n. 9819/2015, ha affermato che per attestare lo *status* di beneficiario effettivo è necessario che:

- *“il reddito venga ad esso imputato secondo la legge fiscale dello stato in cui esso risiede;*
- *Il soggetto cui il reddito è imputato non deve avere alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il reddito ad altro soggetto sulla base di una obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto”.*

Quindi, sulla base dell'impostazione della Commissione tributaria provinciale:

- l'imputazione reddituale dei flussi percepiti può essere facilmente comprovata mediante la ricezione del certificato di residenza convenzionale rilasciato dalle autorità fiscali dello Stato di residenza del supposto beneficiario effettivo;
- la verifica di eventuali obblighi contrattuali di retrocessione dei flussi percepiti non spetta al sostituto d'imposta italiano, che deve limitarsi ad assumere valida la certificazione fiscale rilasciata dal Paese.

Pertanto, per accertare lo *status* di beneficiario effettivo, a parere della Commissione Tributaria di Milano, basta il certificato di residenza.

*I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sugli obblighi documentali*

L'articolo fa riferimento ai documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria ed in particolare a:

- la circolare n. 26/E del 2009, in cui è stato chiarito che la richiesta di applicazione sui dividendi della ritenuta ridotta (madre-figlia) da parte dei beneficiari non residenti deve essere corredata di idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza;
- la circolare n. 32/E del 2011, in cui sono stati indicati i criteri di valutazione della legittimità delle istanze di rimborso delle ritenute applicate sui dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nella UE e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo: il percettore deve esibire un certificato di residenza ai fini fiscali nello Stato di residenza, come previsto dall'art. 27-bis del DPR n. 600 e l'Agenzia delle entrate deve verificare che il percettore sia il beneficiario effettivo del reddito e non una “costruzione di puro artificio” (si vedano le indicazioni fornite dalla circolare n. 32/2011);
- la risoluzione n. 126/E del 1999, che contiene un'ulteriore importante precisazione circa la forma ed il contenuto dell'attestazione fiscale rilasciata dalla competente autorità fiscale estera.

L'A., pur ritenendo che la certificazione deve essere acquisita dall'erogante prima di effettuare il pagamento, menziona il diverso avviso sia di un'autorevole dottrina che della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che è stata sopra menzionata, che ritengono valido il pagamento anche se il certificato di residenza acquisito riporta una data successiva a quella del pagamento.

*La clausola del beneficiario effettivo quale principio antiabuso nei fenomeni di elusione fiscale internazionale*

L'A., dopo aver ricordato i due differenti approcci per determinare lo *status* di beneficiario effettivo, cioè, da un lato, l'approccio definibile di "imputazione reddituale" (fatto proprio dai giudici di merito), dall'altro, un'impostazione di carattere "sostanziale", ritiene che il concetto di *beneficial owner* deve essere utilizzato in senso ampio quale generale "clausola antiabuso", soprattutto quando venga constatata, nell'ambito di un controllo fiscale, una condotta ascrivibile a manovre di pianificazione fiscale aggressiva, con l'utilizzo di strutture di puro artificio (mere *conduit companies*).

Viene ricordato altresì che la Direttiva madre-figlia non contiene un esplicito richiamo alla clausola del beneficiario effettivo, tuttavia, l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva rende comunque operante "l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi". Per tale motivo il legislatore ha introdotto, nel nostro ordinamento, *sub art. 27-bis*, comma 5, del DPR n. 600, una specifica disposizione, secondo cui quando la società madre risulta controllata direttamente o indirettamente da soggetti non residenti in uno degli Stati dell'Unione Europea, il regime di esonero dalla ritenuta si applica a condizione che la società comunitaria "dimostrì di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame".

#### Considerazioni conclusive

Nelle considerazioni conclusive l'A. riafferma il parere che nello spirito delle Convenzioni internazionali ed in linea con il generale principio di *substance over the form* tipico dell'ordinamento internazionale l'Amministrazione finanziaria potrà censurare l'abuso del diritto convenzionale. (GDA)

**"Riaddebiti intercompany tra inerenza, congruità, idonea documentabilità e transfer pricing"** di G. LEONI e L. CAPODIMONTI, in La Gest. Straord. Impr. 5/2015, pag. 32

Gli AA. analizzano alcuni degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della costituzione di un rapporto di *service* infragruppo, alla luce della normativa in vigore e degli orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché dell'Amministrazione finanziaria. Quest'ultima, in particolare, nel valutare la legittimità dei predetti accordi in sede di accertamento, è solita porre attenzione alla inerenza dell'onere, alla congruità del corrispettivo concordato per la fornitura della prestazione alle consociate, ovvero alla correttezza del criterio utilizzato per la determinazione delle quote di costo imputate alle società contraenti, ove il rapporto sia regolato, ad esempio, da un *cost-sharing agreement*. Infatti, l'interpretazione del concetto di inerenza e congruità, con riferimento a tali, sempre più frequenti, procedure di riaddebito di costi per servizi "*intercompany*" (identificabili nelle c.d. "spese di regia" e "*management fees*") sostenute, non risulta di facile approccio dato il loro potenziale impatto. Proprio per questo motivo tali procedure sono vagliate dall'Amministrazione finanziaria con estremo rigore al fine di accertare che la loro stipula risponda a logiche di carattere economico e non ad esigenze di pianificazione tributaria. Una strumentale alterazione del valore normale dei servizi resi o ricevuti potrebbe, infatti, risolversi nella non legittima riduzione del carico fiscale di un gruppo. Proprio in questa prospettiva è necessario, ai fini della deducibilità, che suddetti oneri sostenuti soddisfino gli ordinari requisiti previsti dalla normativa tributaria. Tale orientamento deve, pertanto, indurre a valutare con attenzione critica le modalità di *reporting* dei costi sostenuti dalle consociate e l'eshaustiva raccolta documentale relativa a tali componenti di spesa, nonché l'evidenziazione del criterio utilizzato per giungere alla ripartizione del suddetto costo. Inoltre, in questa prospettiva, sarà opportuno evidenziare, tanto nel contratto che nell'eventuale documentazione "a corredo", gli elementi di utilità e/o necessità della fruizione di un determinato servizio da parte delle società del gruppo e la conseguente individuazione dei "vantaggi" per le stesse, che non potranno essere né marginali né occasionali. Infine, gli AA. ritengono rilevante la disciplina dei prezzi di trasferimento, di cui all'art. 110 comma 7 del TUIR, ai fini dell'individuazione, in relazione ai servizi resi, del corrispettivo in base al principio di libera concorrenza, anche alla luce dei recenti interventi da parte dell'OCSE condotti nell'ambito dell'"*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*". (EF)

**“Il credito per le imposte assolute all'estero: le recenti modifiche”** di E. LO PRESTI VENTURA, in La Gest. Straord. Impr. 6/2015, pag. 68.

Tra le novità recate dal D.Lgs. 147/2015 assumono particolare rilievo quelle concernenti i termini temporali di utilizzo del credito spettante per le imposte assolute oltreconfine ed il numero di soggetti che possono beneficiare del riporto delle c.d. “eccedenze”. Il citato D.Lgs. ha chiarito che possono essere richieste in detrazione sia le imposte estere oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero, sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito, aggiungendo che, ove sussistano obiettive condizioni d'incertezza in merito alla natura del tributo scontato all'estero, sarà comunque possibile presentare istanza d'interpello ex art. 11 della L. 27.7.2000, n. 212. Con riferimento ai redditi prodotti all'estero la recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/2015, è intervenuta sulla questione chiarendo come il reddito estero debba essere assunto al “lordo” dei costi sostenuti per la relativa produzione, con la sola eccezione del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo, in ragione delle obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili. Il tema della modalità di utilizzo della detrazione in esame coinvolge due aspetti distinti, ossia il corredo documentale che il contribuente deve conservare per dare prova delle imposte versate all'estero, aspetto sul quale la circolare n. 9/2015 si è soffermata al fine di sistematizzare le precedenti indicazioni, e il momento in cui tale richiesta può e deve essere avanzata, a tal proposito opera, ai sensi dell'art. 165 comma 4 del TUIR, il principio generale della competenza e, infatti, la detrazione deve essere richiesta nella dichiarazione relativa al periodo al quale appartiene il reddito prodotto all'estero a condizione, però, che il pagamento “a titolo definitivo” dell'imposta avvenga prima della relativa presentazione. Nella citata circolare n. 9/2015 sono stati segnalati e affrontati le casistiche che ricorrono nei casi in cui le imposte estere siano versate in maniera frazionata in più anni. L'Agenzia delle Entrate afferma che in tale ipotesi la misura di detrazione massima consentita è quella calcolata nel periodo in cui il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo. Nel caso poi di accertamento di un maggior reddito all'estero, quindi di versamento di maggiori imposte, si possono verificare tre possibili scenari: se non si hanno effetti in Italia, si assiste ad una nuova ipotesi di pagamento frazionato delle imposte estere; se si verifica l'emersione di maggiore base imponibile anche nel nostro Paese, è necessario procedere ad un nuovo calcolo del *plafond* di capienza massima della detrazione e, infine, nell'eventualità in cui siano decorsi i termini di accertamento in Italia del periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo, la detrazione pur se versata oltreconfine potrà essere chiesta solo per la parte di imposta estera corrispondente al reddito acquisito definitivamente a tassazione in Italia. L'ultimo scenario attiene le ipotesi in cui l'imposta estera, pagata a titolo definitivo e già detratta, venga rimborsata dall'Amministrazione finanziaria estera. In questa evenienza, il contribuente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore e al versamento della maggiore imposta dovuta. Tornando, infine, all'aspetto più innovativo del recente intervento del Governo, concernente l'ampliamento della platea di contribuenti che possono fare uso delle c.d. “eccedenze” di imposta estera, occorre sottolineare che tale apertura ha coinvolto anche i contribuenti per i quali alla data di presentazione della dichiarazione le imposte estere non siano state versate a titolo definitivo: il beneficio finanziario non interessa più i soli redditi prodotti all'estero per il tramite di una stabile organizzazione o da società estere controllate aderenti al c.d. “consolidato mondiale”. E' previsto che se un contribuente produce reddito in un Paese estero, l'eventuale “eccedenza” di imposte ivi pagate a titolo definitivo rispetto alla detrazione operata in Italia, rappresenta un credito d'imposta “virtuale”. Il presupposto alla base del recupero di tale imposta “virtuale” è quello che nell'arco temporale oggetto di monitoraggio il contribuente italiano produca nel medesimo Paese un reddito con un livello di tassazione italiano superiore a quello locale, ma per impedire la creazione di un’“eccedenza” di imposta italiana “fittizia” è stato introdotto il correttivo che consiste nell’“eccedenza negativa” di imposta italiana, ossia la grandezza che deve essere memorizzata e portata in riduzione dell’“eccedenza” positiva di imposta italiana che si dovesse registrare in futuro, su redditi prodotti a parità di Stato. (EF)

**“Esterovestizione tra scorciatoie investigative e ripartizioni del reddito con lo Stato estero”**  
di V. PERRONE e M. GIORGI, in Dial. Trib. 4/2015, pag. 478.

L'articolo è strutturato in due parti: la prima curata da Valentina Perrone, la seconda curata da Massimiliano Giorgi.

*Indagini sull'esterovestizione <<saltando>>il Fisco estero e riferendosi a parti correlate italiane: limiti di legittimità* di Valentina Perrone.

Nella prima parte si evidenzia il fatto che, laddove non vi sia un fenomeno di interposizione, nel senso che la società estera – lungi dal costituire un mero artificio fiscale – abbia una reale consistenza giuridico-economica, il tema dell'esterovestizione può essere affrontato in un'ottica antiabuso, cioè disconoscendo eventuali vantaggi fiscali indebiti, senza alcun sradicamento della residenza dall'estero.

Anche ammettendo che, data la particolare ingerenza del socio di controllo, questi fosse consapevole dell'esistenza di un vantaggio fiscale indebito, non c'è ragione per non riconoscere in questi casi l'avvenuto pagamento delle imposte nello Stato della sede legale, e quindi per riprendere a tassazione redditi con riguardo a presupposti già tassati nel Paese di residenza.

Una volta appurato che la società è effettiva, appare assurdo, oltre che scorretto, rideterminare la residenza della società in base a quella dei soci o del socio di controllo.

L'A. ritiene che verosimilmente questo approccio grossolano nasce da un equivoco interpretativo derivante dai tradizionali criteri di residenza fiscale valorizzati nelle legislazioni interne e in sede OCSE, ideati avendo riguardo alle società provviste di azienda, ossia effettivamente esercenti attività d'impresa mentre la globalizzazione e la delocalizzazione della produzione possono determinare una divergenza tra l'attività produttiva – collocata in un determinato paese, dove si trovano ad esempio le miniere e le piantagioni – e l'attività giuridico-negoziante radicata in un altro.

La direzione aziendale non va confusa con la residenza del socio, sebbene quest'ultimo manifesti il suo peso nella direzione attraverso i poteri di nomina degli organi sociali.

Riguardo ai limiti di legittimità del coinvolgimento dei soci italiani nelle indagini svolte verso una società considerata esterovestita, viene criticato l'atteggiamento dei verificatori che in sede di svolgimento di formali indagini verso una società estera trascurano di interloquire con l'Autorità fiscale del Paese in cui il soggetto estero risiede, sebbene la società estera sia dotata di una propria sostanza giuridico-economica e non sia quindi un mero schermo.

Le disposizioni contenute sia nei trattati bilaterali contro la doppia imposizione sia negli accordi multilaterali che disciplinano lo scambio di informazioni confermano che quando si tratta di esercitare poteri autoritativi nei confronti di soggetti residenti in altro Stato si debba preventivamente interpellare l'Autorità competente di quello Stato, attesa l'impossibilità che il medesimo contribuente sia sottoposto contemporaneamente ad una pluralità di giurisdizioni fiscali (vd., oltre alle disposizioni contenute nella direttiva 2011/16/UE e nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di scambio di informazioni, l'art. 9 della Convenzione di Strasburgo sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale che introduce forme di partecipazione alla fase dell'accertamento da parte delle Amministrazioni finanziarie dei vari Stati contraenti del tutto assimilabili a quelle previste nel modello di Convenzione OCSE ovvero nei vari accordi bilaterali).

In pratica i verificatori coinvolgono il socio in sede di verifica presupponendo che si tratti della mente occulta del soggetto estero, dando quindi per assodata in partenza la sua esterovestizione.

Qualora i verificatori decidano di ricorrere all'esercizio di poteri autoritativi è necessario che ciò avvenga nel rispetto delle forme previste dalle disposizioni sopraindicate, evitando possibili ritorsioni in capo al socio “reo” unicamente di non aver evaso richieste del tutto irricevibili impossibili da assecondare senza contestualmente avvalorare la tesi accusatoria degli organi di verifica.

I verificatori, pur di fare risultato di servizio, tendono ad associare redditi evasi ad ogni ipotesi di società estera controllata da socio italiano anche laddove di tale evasione non c'è alcuna traccia, secondo il discutibile sillogismo per cui tutte le volte in cui esiste un veicolo societario collocato all'estero, potenzialmente preordinato all'ottenimento di un vantaggio fiscale, tale vantaggio deve ritenersi automaticamente perseguito.

Tuttavia tale sillogismo non può ritenersi sempre verificato, sia perché la collocazione all'estero può essere dettata da motivazioni extrafiscali sia perché i vantaggi fiscali potrebbero essere meramente ipotetici o comunque futuri.

Vengono menzionate clamorose vicende - attuate senza nascondere nulla - che avevano consentito rilevanti benefici fiscali utilizzando espedienti giuridici più o meno spregiudicati (la società lussemburghese Bell che aveva ceduto il pacchetto di controllo di Telecom alla Olivetti, realizzando una mega plusvalenza che aveva beneficiato del regime di esenzione e quella che ha coinvolto i noti stilisti Dolce e Gabbana che avevano intestato i loro marchi ad una società lussemburghese). In tali vicende il fenomeno della esterovestizione appariva strettamente correlato all'abuso del diritto, nel senso che indebiti vantaggi fiscali venivano conseguiti attraverso condotte di natura elusiva.

Oggi si assiste invece a situazioni in cui pur non essendovi stata alcuna distrazione di elementi reddituali dall'Italia - e dunque alcuna sottrazione di materia imponibile all'Erario - si cerca di insinuare il sospetto dell'ottenimento di fantomatici vantaggi fiscali, sulla base del corollario per cui una volta provata l'eterodirezione della società risulterebbe automaticamente provata anche l'esistenza di flussi reddituali sottratti a tassazione in Italia anche laddove non sia stato commesso alcun abuso.

In sostanza, se il recupero di redditi fittiziamente attribuiti a società estere e dunque sottratti alla sfera impositiva italiana deve ritenersi senz'altro legittimo e doveroso, è assurdo ipotizzare che alla presenza di un socio di controllo italiano debba necessariamente corrispondere l'esistenza di redditi evasi e ciò si suppone anche quando il regime impositivo applicabile nel Paese della sede legale è molto più pesante: le forzature interpretative da parte dei verificatori italiani recano un evidente pregiudizio della libertà di stabilimento.

*Necessità di attribuire al Paese estero il reddito ivi effettivamente prodotto* di Massimiliano Giorgi.

Viene evidenziato anche nella seconda parte dell'articolo in esame che nella prassi degli uffici si presume l'esistenza di redditi evasi ogni qual volta si è in presenza di società estere dirette da soci di controllo residenti in Italia. Ciò anche con riguardo a periodi d'imposta in cui non è stato realizzato alcun reddito.

La soluzione più equilibrata per contrastare efficacemente la presunta esterovestizione è quella di disconoscere eventuali vantaggi fiscali, ove effettivamente conseguiti, al pari di quanto accadrebbe a fronte di qualunque altra condotta abusiva ma senza alcun sradicamento tributario.

Anche nel caso in cui il soggetto estero sia eterodiretto dall'Italia dove risiede il socio di controllo che definisce le strategie gestionali e impartisce direttive non parrebbe contestabile che il reddito debba essere tassato almeno in parte nel luogo in cui è stato prodotto, con conseguente necessità di ammettere l'esistenza di una stabile organizzazione nel paese estero e di procedere, dunque, ad una ripartizione del reddito stesso tra quest'ultima e la casa madre.

Lo sradicamento in funzione della residenza del socio di controllo espone a conseguenze paradossali, quali l'"evasione totale", la mancata effettuazione delle ritenute, la mancata applicazione dell'IVA che sarebbe stata comunque detraibile per le controparti, a loro volta esposte a sanzioni per omessa regolarizzazione ai fini IVA delle fatture di vendita di beni da parte di società estere ritenute esterovestite.

L'A. ritiene fondatamente sostenibile che in presenza di alcuni fattori, quali l'esistenza di un minimo di struttura all'estero, un *fumus* di attribuzione reale dei beni e l'effettivo pagamento di imposte nel Paese della sede legale, la società estera debba considerarsi reale e genuina, con conseguente possibilità di neutralizzare gli effetti distorsivi generati dalla localizzazione all'estero attraverso il mero disconoscimento dei vantaggi fiscali conseguiti, ossia riprendendo a tassazione tutto ciò che sarebbe stato tassato in Italia ma riconoscendo al Fisco straniero almeno una quota del reddito ivi prodotto. (GDA)

## AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### Dottrina

“”**Patent box: modalità di calcolo del beneficio**”, di M. GABELLI e A. ROSSETTI, in Fisc. e comm. int. 1/2016, pag. 30.

L'articolo descrive i requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione “*Patent Box*” e il meccanismo procedurale e applicativo, avendo riguardo alle disposizioni del decreto 30 luglio 2015, attuativo di tale regime e alle prime indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015.

Il contributo dell'articolo, pur non potendo tener conto della maxi circolare dell'Agenzia n. 11/E del 7 aprile 2016, perché successiva, e dei suoi approfonditi chiarimenti è comunque utile perché illustra in modo sintetico ma chiaro i profili generali del nuovo regime del *Patent Box*, analizzando, in particolare, le modalità di calcolo del beneficio fiscale.

Il regime agevolativo prevede – su opzione del contribuente – la parziale esclusione da tassazione dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto di beni immateriali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. L'opzione deve essere comunicata secondo le modalità e i termini indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015 mentre dal 2017 l'opzione sarà effettuata direttamente nella dichiarazione dei redditi. L'opzione riguarda il periodo d'imposta nel corso del quale è comunicata e i quattro successivi.

Possono beneficiare del *Patent Box* i titolari di reddito d'impresa, con esclusione delle società assoggettate a procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta e alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'accesso è condizionato all'esercizio di attività di ricerca e sviluppo; non è necessario che tali attività di ricerca e sviluppo relative ad un determinato bene siano esercitate nel periodo d'imposta in cui, in concreto, si fruisce dell'agevolazione; è sufficiente che tale attività sia stata esercitata nei periodi d'imposta precedenti. L'agevolazione è applicabile a tutti quei redditi che derivano dall'utilizzo di:

- software protetto da *copyright*;
- brevetti industriali concessi o in corso di concessione;
- marchi d'impresa registrati o in corso di registrazione;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il reddito agevolabile è determinato diversamente a seconda che il reddito derivi dall'utilizzo diretto o dall'utilizzo indiretto.

In caso di utilizzo diretto è obbligatoria la procedura di *ruling* mentre tale procedura è facoltativa nel caso in cui i redditi derivanti dallo sfruttamento indiretto siano realizzati nell'ambito di operazioni infragruppo.

Il decreto individua le modalità di determinazione della quota di reddito agevolabile, introducendo un meccanismo di calcolo in linea con il c.d. *nexus approach* OCSE, costituito dal rapporto che indica, al numeratore e al denominatore solo costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo descrive dettagliatamente gli elementi da indicare nel rapporto e la determinazione del beneficio nei diversi periodi d'imposta.

La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto tra il reddito rilevante ai fini della concessione in uso/uso diretto del bene immateriale ed il rapporto come sopra determinato. (CLP)



## **Prassi Amministrativa**

### **Agevolazioni – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2016, n. 5/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare fornisce interessanti chiarimenti sotto il profilo della cumulabilità dell'agevolazione con altri benefici fiscali.

Con particolare riferimento ai rapporti del bonus ricerca e sviluppo con *Patent box*, l'Agenzia precisa che le due misure rappresentano due strumenti sinergici volti ad incentivare e ad agevolare l'attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento della stessa: il primo mediante l'attribuzione di un credito di imposta per l'attività di ricerca svolta, il secondo mediante la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall'attività di ricerca, a condizione che l'impresa continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dello sviluppo e dell'accrescimento degli stessi.

Viene, quindi, chiarito che i costi rilevanti ai fini dell'attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di *Patent box*.

Viene altresì chiarito che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. (EM)

### **Agevolazioni – Patent box – Modifiche ed integrazioni della documentazione – Proroga.**

Prov. Agenzia delle Entrate 23 marzo 2016, n. 43572, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Con riferimento alle istanze di accordo preventivo relative all'utilizzo dei beni immateriali presentate dall'1° dicembre 2015 al 31 marzo 2016, viene stabilito che il termine entro cui può essere presentata o integrata la documentazione è di 150 giorni (e non più di 120 giorni come originariamente previsto). (EM)

### **Agevolazioni – Capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita.**

Circ. Agenzia delle entrate 1 aprile 2016, n. 8/E nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare si focalizza sulle modifiche che sono state apportate dalla legge di stabilità 2015 al fine di circoscrivere il regime di esenzione IRPEF previsto dall'art. 34 DPR 601/73 alle polizze assicurative per il caso morte di puro rischio, rendendo l'eccedenza imponibile.

Infatti per le polizze di tipo misto (aventi cioè, sia la funzione di copertura del rischio demografico, sia una natura di investimento finanziario) l'esenzione compete esclusivamente per la parte del capitale erogato a copertura del rischio demografico, mentre l'eccedenza ha in capo al beneficiario la natura di reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-*quater* TUIR, assoggettato ad imposizione sostitutiva.

Vengono chiariti i criteri di determinazione della quota imponibile dei capitali corrisposti al beneficiario delle polizze miste.

Si sostiene che la parte imponibile corrisponde alla differenza tra il "valore di riscatto" che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato al momento individuato in base alle condizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

Nei casi in cui non è possibile determinare il valore di riscatto, in quanto la morte dell'assicurato si verifica in un momento in cui la polizza non prevede ancora la possibilità del riscatto stesso, in luogo del valore di riscatto si assume l'ammontare della riserva matematica rilevata alla data del decesso.

L'Agenzia delle entrate precisa poi, che la tassazione della parte imponibile avviene con le aliquote corrispondenti ai diversi periodi di maturazione dei rendimenti, e quindi con le aliquote del 12,50% per la parte di rendimento maturata sino al 31 dicembre 2011, del 20% per la parte di rendimento

maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e del 26% per la parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014. La seconda e la terza “fascia” di reddito sono, poi, ridotte di una quota riferibile ai titoli di Stato e ai titoli equiparati, per i quali il legislatore ha mantenuto ferma la tassazione effettiva del 12,50%.

Un'ultima parte della circolare è, poi dedicata alla tassazione delle prestazioni ricorrenti delle polizze.

Queste componenti sono tassate alle diverse scadenze periodiche solo se sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza; se ciò non avviene, la tassazione è sospesa sino all'erogazione del capitale assicurato, a seguito del riscatto o della scadenza del contratto.

Se l'erogazione avviene, invece, a seguito del decesso dell'assicurato, occorre ripartire il reddito calcolato alla data della morte, attribuendolo in modo proporzionale all'ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita e a quello erogato all'atto del decesso, escludendo dal reddito imponibile gli importi riferiti al rischio demografico. (EM)

### **Agevolazioni – Detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali – Chiarimenti (*Patent box*).**

Circ. Agenzia delle Entrate 7 aprile 2016, n. 11/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il *Patent box* si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

L'agevolazione è fruibile anche dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Non possono accedere al regime agevolativo quei soggetti, titolari di reddito d'impresa, che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica.

Per fruire dell'agevolazione occorre avere diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolgere attività di ricerca e sviluppo. In altri termini deve esserci un “nesso” tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.

Per accedere al regime agevolativo bisogna esercitare un'opzione da comunicare all'Agenzia delle entrate con modalità telematiche. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Con riferimento alle modalità di accesso al regime, per il 2015 e 2016 l'opzione deve essere esercitata presentando entro il 31 dicembre del periodo d'imposta in cui ha inizio il regime di tassazione l'apposito modello semplificato in via telematica, mentre a decorrere dal 2017 l'opzione va esercitata in dichiarazione. L'Agenzia chiarisce che l'opzione può essere esercitata anche tardivamente mediante la “remissione in *bonis*”.

Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'agevolazione per un nuovo bene immateriale in periodi d'imposta successivi, l'impresa deve esercitare una nuova opzione, anche essa con durata quinquennale. Laddove, tuttavia, il nuovo bene presenti vincoli di complementarità con un bene oggetto di una precedente opzione e si intenda considerare tali beni come uno solo, la nuova opzione avrà durata pari a quella residua della precedente.

I titolari di reddito d'impresa che utilizzano direttamente il bene immateriale devono attivare la procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria (*ruling*) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile mentre in caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il soggetto che intende beneficiare dell'agevolazione ha facoltà di attivare la procedura di *ruling* qualora tale utilizzo venga realizzato nell'ambito del gruppo.

L'efficacia dell'opzione opera diversamente a seconda che si tratti di *ruling* obbligatorio o di *ruling* facoltativo. In caso di *ruling* obbligatorio, l'opzione produce la sua efficacia a partire dall'anno di presentazione dell'istanza e a condizione che l'istanza di *ruling* sia stata presentata. La mancata presentazione/integrazione della documentazione entro il termine dei 150 giorni determina la decadenza dell'istanza che rimarrà priva di effetto. Il contribuente sarà libero di presentare una nuova istanza quando lo riterrà opportuno.

In caso di *ruling* facoltativo l'opzione per il *Patent box* rimane efficace anche in assenza di istanza di *ruling* e il contribuente potrà determinare in modo autonomo l'agevolazione. Qualora nel corso del quinquennio decidesse di presentare istanza di *ruling*, il contribuente medesimo dovrà però attendere la conclusione dell'accordo con l'Agenzia per la determinazione del contributo economico. Anche per le istanze di *ruling* facoltative, la mancata integrazione della documentazione determina la decadenza dell'istanza, la quale potrà essere presentata in un secondo momento.

Gli artt. 6 ed 8 del decreto *Patent box* forniscono le definizioni di beni immateriali ed elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al *Patent box*:

- *software* protetto da *copyright*;
- brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell'agevolazione in argomento. In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per le realizzazioni di un prodotto o processo.

Questa precisazione avente carattere interpretativo, vale anche per i regimi avviati con decorrenza dall'esercizio 2015, cioè per le opzioni e istanze di *ruling* presentate entro il 31 dicembre del medesimo anno.

In merito ai beni intangibili non registrati e al *software*, l'Agenzia delle entrate richiede uno specifico adempimento per dimostrare la tutelabilità giuridica degli stessi. In particolare, la società dovrà autocertificare i requisiti degli intangibili (dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000) consapevole delle sanzioni penali applicabili in presenza di dichiarazioni non veritiere.

Più in dettaglio:

- *software*: la dichiarazione deve attestare la titolarità del diritto esclusivo in capo al richiedente, la presenza dei requisiti di originalità e creatività, la descrizione del programma; opzionalmente è prevista la possibilità di allegare copia del programma su supporto ottico non modificabile;
- disegni e modelli non registrati: la dichiarazione deve attestare la titolarità del diritto esclusivo in capo al richiedente, la presenza dei requisiti di tutela previsti dal Regolamento CE n. 6/2002 e i requisiti previsti dalla Legge sul diritto di autore per i disegni industriali, la data in cui il disegno è stato divulgato e, per il disegno industriale, il nome dell'autore;
- *know-how*: per le informazioni o esperienze tecnico-industriali la dichiarazione sostitutiva dovrà attestare:
  - a) la legittima detenzione delle informazioni, la loro descrizione (con indicazione delle eventuali fonti documentali interne o esterne all'azienda utilizzate per la loro individuazione);
  - b) la segretezza, ovvero che le stesse non siano generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore, indicandone le motivazioni;
  - c) il loro valore economico aggiuntivo;
  - d) l'adozione di misure concrete per preservarne la segretezza.

Sono esclusi dall'agevolazione le opere d'ingegno nonché le liste clienti e fornitori.

La Circolare illustra le modalità operative per poter usufruire dell'agevolazione una volta sottoscritto l'accordo con l'Agenzia.

Nello specifico, l'agevolazione consiste in una variazione in diminuzione – da operare ai fini IRES, nonché ai fini IRAP – per la cui determinazione occorre:

- individuare il reddito agevolato derivante dall'utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;
- calcolare il cd *nexus ratio*, dato dal rapporto tra costi qualificati e costi complessivi;

- effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il *nexus ratio* per ottenere la quota di reddito agevolabile.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50% del relativo ammontare.

Tuttavia per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito di impresa è fissata rispettivamente in misura pari al 30 e al 40%.

In ordine alla determinazione del reddito agevolabile, derivante dall'utilizzo diretto del bene immateriale – su cui applicare poi il cd. *nexus ratio* per ottenere la quota di reddito agevolabile – si segnalano i seguenti chiarimenti:

- il “contributo economico” consiste nella quota di reddito d'impresa figurativo ascrivibile al bene o ai beni immateriali, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso;
- il reddito figurativo è il risultato del conto economico virtuale riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale;
- i costi diretti ed indiretti dovranno essere determinati con riferimento ai dati contabili risultanti dal bilancio, tenendo comunque presente le eventuali variazioni fiscali in aumento o in diminuzione applicabili, che possano incidere sulla misura dell'agevolazione. Nel caso di utilizzo diretto dell'IP, la società dovrà inserire nell'istanza (da integrare entro 150 giorni dall'esercizio dell'opzione per l'anno 2015) il calcolo effettuato per la determinazione dell'agevolazione potenziale. Qualora si utilizzino i dati contabili rinvenibili dalla contabilità gestionale/industriale, la società istante dovrà essere in grado di riconciliarli con i dati del bilancio annuale;
- per costi diretti s'intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al costo di produzione del bene intangibile (es. costi di ricerca e sviluppo);
- sono invece indiretti quei costi imputabili secondo criteri di comunanza con l'IP ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione, quali ad esempio le spese amministrative ovvero quelle relative ai beni strumentali utilizzati per più beni intangibili. I costi rilevanti per la determinazione del reddito possono dunque essere diversi da quelli che concorrono a formare il *nexus ratio*: sono infatti ricompresi nel calcolo del reddito le spese relative a beni immobili e gli oneri finanziari, per la quota imputabile alla formazione del reddito degli IP agevolati. Per esigenze di semplificazione, la misura della variazione in diminuzione da *patent box* ai fini IRAP è determinata in misura pari a quella calcolata per l'IRPEF/IRES;
- i costi rilevanti ai fini della determinazione del reddito agevolabile di un determinato periodo di imposta sono pari a quelli fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d'imposta in base alle disposizioni del TUIR. Pertanto, nella determinazione del reddito figurativo occorre partire dai dati di Conto economico e conseguentemente applicare le disposizioni fiscali rilevanti;
- per la determinazione del reddito agevolabile, sono preferibili il metodo del confronto del prezzo (CUP) e del *Residual Profit Split*.

I soggetti che esercitano l'opzione per il regime agevolativo hanno diritto ad un trattamento di favore anche in caso di cessione del bene immateriale.

In merito alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni intangibili, esclusi dalla tassazione in misura pari al 90% del corrispettivo di cessione, nella circolare si ritiene detassabile non l'intero importo della plusvalenza bensì la stessa quota applicabile al reddito agevolabile (30% per il 2015 – 40% per il 2016 e 50% dal 2017).

Qualora nell'ambito dell'accordo di *Patent box* siano coinvolte operazioni con parti correlate nazionali o parti terze, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare tali transazioni sotto l'aspetto dell'economicità delle stesse.

Per i beni immateriali che generano perdite è stato precisato che il meccanismo di *recapture* (già illustrato dalla C.M. 36/E del 1° dicembre 2015) opera per singolo bene intangibile. Pertanto, in presenza di più beni agevolati, ciascuno di essi avrà una propria storicità consentendo di ottenere l'agevolazione per gli IP profittevoli mentre per quelli in perdita l'agevolazione sarà applicabile dopo aver recuperato le perdite generate.

E' stato chiarito come occorra "memorizzare" le perdite generate dall'attività di ricerca svolta anche prima che l'intangibile venga creato (a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, i.e. anno 2015 per i soggetti con esercizio solare). Tale perdita verrà poi compensata con gli utili prodotti quando l'IP, successivamente venuto ad esistenza, entrerà a regime nell'economia d'impresa.

Sulla determinazione del cd *nexus ratio* la Circolare chiarisce, qualora parte dei costi qualificati sia riaddebitata da società appartenenti al medesimo Gruppo e la cui determinazione si basi su una metodologia di *cost plus*, è possibile inserire al numeratore l'ammontare depurato del margine di intermediazione. Tale aspetto consente di ottimizzare il *ratio* nei casi di rapporti con società del Gruppo.

I costi sostenuti nel periodo d'imposta dovranno essere assunti senza tenere conto del relativo trattamento contabile e fiscale (es. intero costo d'acquisto e non quote di ammortamento fiscalmente deducibili), facendo riferimento agli ordinari criteri di competenza dettati dall'art. 109 del TUIR.

Il *nexus ratio* dovrebbe essere considerato anche quando l'agevolazione riguarda la plusvalenza derivante dalla cessione dei beni intangibili.

Riguardo al sistema di tracciatura cosiddetto di "*Tracking and Tracing*", la Circolare ribadisce come, fino al periodo d'imposta 2017, sia possibile calcolare il coefficiente in maniera cumulativa senza allocare i costi di ricerca e sviluppo per singolo bene immateriale oggetto dell'agevolazione mentre, a partire dal 2018, si dovrà procedere a calcolare tanti coefficienti per quanti sono i beni oggetti dell'agevolazione, considerando le spese sostenute sin dall'esercizio 2015 (data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di *Patent box*).

In ogni caso, anche nei periodi d'imposta per i quali si utilizza un approccio cumulativo, sarà necessario includere solo i costi di ricerca relativi ai beni oggetto dell'agevolazione.

In via del tutto eccezionale, qualora si sia in presenza di oggettive condizioni di difficoltà nella separazione dei costi, è possibile includere nel solo periodo transitorio (2015-2017) tutte le spese di ricerca e sviluppo sostenute (anche quelle per i beni non agevolati); tali condizioni eccezionali saranno accuratamente valutate dall'Agenzia delle Entrate.

Sulle operazioni straordinarie l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tali operazioni consentono di non considerare gli intangibili come acquisiti (e quindi di non calcolare l'impatto negativo nel calcolo del *nexus*) solo a condizione che esse riguardino "vere aziende, dotate ciascuna di una propria struttura, comprensiva di uno o più beni immateriali, e rivolte all'esercizio dell'attività di ricerca e sviluppo o sfruttamento economico dei medesimi beni". Quest'ultimo principio relativo alla necessaria presenza di un'organizzazione strutturata per la gestione e lo sfruttamento del bene intangibile oggetto di trasferimento, non risulterebbe applicabile alle operazioni concluse entro il 30 giugno 2016 tra società che appartenevano al medesimo gruppo al 31 dicembre 2014. (EM)

## **ELUSIONE**

### **Dottrina**

**"Elusione fiscale: il focus è sui vantaggi fiscali indebiti"** di R. DOLCE, in La gest. Straord. Impr. 6/2015, pag. 28.

L'art. 10-*bis* dello Statuto del contribuente riafferma la centralità della verifica circa la presenza di vantaggi fiscali indebiti quale presupposto essenziale perché possa configurarsi elusione/abuso del diritto ed estende a tutte le contestazioni elusivo/abusive le garanzie di cui al previgente art. 37-*bis* ed anzi le rafforza in più parti.

La disposizione presenta dei limiti, in particolare nella perdurante eccessiva rilevanza attribuita dal testo normativo alle valide ragioni economiche extrafiscali nonché nell'astratta previsione per cui comportamenti elusivi/abusivi – che non violano direttamente alcuna norma fiscale, ma aggirano norme o principi dell'ordinamento tributario – sono passibili di sanzione amministrativa tributaria al pari dell'evasione.

Al riguardo l'art. 10-bis comma 13, dopo aver condivisibilmente stabilito che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie” – con ciò superando la recente Cassazione penale che nel caso dell'abuso codificato ritiene possibile il delitto di dichiarazione infedele in presenza di elusione fiscale – prosegue indicando che “resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”.

La permanenza dell'elusione nell'area dell'illecito amministrativo tributario rappresenta secondo l'A. una parziale sconfitta di quella parte della dottrina che ha sostenuto la natura essenzialmente procedimentale, e non sostanziale, dell'art. 37-bis del DPR 600/1973, ed ora dell'art. 10-bis della L. 212/2000, quale attribuzione di potere all'Amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti fiscali del comportamento elusivo del contribuente, come pure di quella che ha sostenuto la non sanzionabilità dell'elusione fiscale in forza del principio di riserva di legge di cui all'art. 3 del DLgs. 472/1997. (EM)

**“La nuova nozione di abuso del diritto tra ambiguità e contraddizioni”** di D. STEVANATO, in La gest. Straord. Impr.6/2015, pag. 13.

L'articolo tratta della inadeguatezza della nuova disciplina dell'abuso del diritto, laddove, in presenza di percorso negoziale equipollente, quanto ai risultati economici, rispetto ad altri percorsi più onerosi fiscalmente, tende ancora a considerare elusivo il comportamento posto in essere.

Persiste l'idea dell'elusione intesa come un abuso delle forme giuridiche, finalizzato a sottrarre una certa operazione economica al suo regime naturale, e la considerazione che quel comportamento che ne scaturisce sia finalizzato ad evitare l'imposta normalmente applicabile a quel risultato, nonché, in pratica, la consapevolezza che per il raggiungimento dell'obiettivo, vengano utilizzati negozi giuridici non proprio confacenti a quel tipo di operazione economica.

Purtroppo, in questo modo, il legislatore ha trasformato la norma antielusiva in uno strumento per costringere il contribuente a scegliere sempre, di fronte a più alternative negoziabili disponibili per ottenere un certo risultato, la via più onerosa, indipendentemente da ogni valutazione circa la natura sistematica dell'ipotetico vantaggio che si sarebbe altrimenti ottenuto.

Questa deteriore concezione dell'elusione affonda le sue radici nella giurisprudenza della Cassazione.

Fondare l'elusione sull'esistenza di un idoneo strumento giuridico alternativo, funzionale al raggiungimento dello scopo economico perseguito ed ovviamente implicante un diverso carico fiscale, può far assumere i connotati dell'elusività a comportamenti che non aggirano nessuna disposizione, finendo così per negare ogni spazio alla lecita pianificazione fiscale.

Nella nuova formulazione della norma antielusiva convivono molte anime non facilmente conciliabili.

I punti più critici è l'aver attribuito alla mancanza di sostanza economica un significato criptico e comunque di problematica applicazione concreta, e di non chiarire il significato del riferimento alle “valide ragioni extrafiscali”, che se allegare dal contribuente escludono l'abusività delle operazioni. (EM)

## VIOLAZIONI E SANZIONI

### Prassi Amministrativa

#### **Sanzioni – Contenzioso pendente – Applicazione principio *favor rei*.**

Circ. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2016, n. 4/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Circolare fornisce i primi chiarimenti relativamente alla gestione del contenzioso pendente, alla luce della recente riforma delle sanzioni amministrative tributarie apportata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Molte sanzioni tributarie sono state modificate spesso in maniera favorevole al contribuente.

Le misure sanzionatorie più favorevoli trovano applicazione, non solo per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza e per le quali si procede all'emissione del relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l'Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario.

Sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del principio del *favor rei* che ha determinato l'irrogazione della sanzione più favorevole.

Anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio avanti all'autorità giudiziaria, trova applicazione il principio del *favor rei*.

La Circolare conferma il diritto del contribuente al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata in modo da corrispondere quella più favorevole. Unica limitazione è data dalla definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione che impedisce in ogni caso l'applicazione del regime più favorevole, anche se la sanzione non è stata ancora pagata.

I contribuenti destinatari di atti emessi con irrogazione delle sanzioni ante modifica per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso possono richiedere, con una semplice istanza all'Ufficio la rideterminazione della sanzione irrogata.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio procede al ricalcolo delle sanzioni, comunica l'esito del ricalcolo dando evidenza delle misure effettivamente più favorevoli e consegna il nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate. La presentazione dell'istanza, in ogni caso, non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

Viene confermato che, con riferimento agli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, il contribuente ha diritto ad usufruire della definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto il comma 2-*bis* dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997 era ancora in vigore alla data di emissione dell'atto.

Infatti, la soppressione del comma 2-*bis* ha efficacia solo con riferimento "agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016". (EM)

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

#### **Sanzioni amministrative – *Favor rei* – Limiti.**

Cass., sez. trib. 2 marzo 2016, n. 4114, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Il principio di tipicità e di riserva di legge fissato in materia delle sanzioni amministrative dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, senza tuttavia escludere che i precetti

della legge, sufficientemente individuati, siano etero integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare.

Il principio dell'applicazione immediata della legge più favorevole (cd. *favor rei*), per consolidata giurisprudenza, non si estende alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, salvo distinta e specifica disposizione di legge, al principio *tempus regit actum*.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI: Redditi transnazionali - CFC**

### **Dottrina**

**“Disciplina delle società controllate estere e imposte pagate in Stati diversi da quello di residenza”** di G. ROLLE, ne IL fisco 5/2016, pag. 446.

Negli ultimi mesi, la disciplina delle società controllate estere è stata oggetto di due rilevanti interventi legislativi: il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione) e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”). Le modifiche introdotte dal Decreto internazionalizzazione sono state concepite per eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi derivanti dalle società estere *black list* che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina CFC, pur non essendone effettivamente soggette in presenza dell’esimente relativa all’esercizio di un’effettiva attività. Pertanto, è stata introdotta nell’ordinamento italiano una nuova fattispecie di credito d’imposta (c.d. credito indiretto o *underlying tax credit*) su dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In tal modo si è voluta rafforzare la tesi per la quale dovrebbero essere sempre tenute in considerazione anche le imposte assolute in Stati diversi da quello di residenza della controllata. In altri termini, è stata eliminata la disparità di trattamento fra i dividendi distribuiti dalle CFC *black list* soggette a tassazione per trasparenza e quelli distribuiti dalle CFC *black list* alle quali sia invece applicabile la prima esimente. La doppia imposizione economica permane invece per le partecipazioni in società *black list* alle quali non sia applicabile il regime delle CFC. Per effetto delle modifiche si sono quindi delineati tre casi nei quali le imposte assolute all’estero dalla società controllata assumono rilievo nella disciplina delle CFC, ossia relativi a *CFC non black list* e al calcolo dell’imposta effettiva estera ai fini del raffronto con l’imposta che sarebbe dovuta in Italia se la società controllata fosse ivi residente, a *CFC black list* e al calcolo dell’imposta dovuta in Italia sugli utili tassati per trasparenza (quando le esimenti non siano applicabili) e la percezione di dividendi o il realizzo di plusvalenze (se gli utili non sono stati tassati per trasparenza in Italia in presenza della “prima esimente”). L’A. ha posto in raffronto il calcolo del credito di imposta indiretto in queste tre situazioni, anche alla luce degli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, per poi concludere che il Legislatore non ha inteso limitare il credito alle imposte assolute nello Stato di residenza della controllata e che è quindi consentito lo scomputo di eventuali imposte applicate in Stati diversi nei quali il reddito della controllata possa ritenersi prodotto in base ai criteri dell’art. 165 TUIR. (EF)

**“L’identificazione degli Stati a fiscalità privilegiata: indicazioni OCSE e “Tax Package” anti-abuso della UE”** di L. ROSSI e G. BARBAGELATA, in Corr. Trib. 9/2016, pag. 647.

La Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”), ha ridefinito in via esclusivamente normativa i criteri per l’individuazione degli Stati e territori a fiscalità privilegiata rilevanti ai fini del regime di imposizione per trasparenza degli utili conseguiti dalle imprese controllate estere (CFC), nonché del generale regime di (integrale) tassazione degli utili (dividendi) provenienti dai medesimi Stati o territori. L’applicazione delle nuove disposizioni, peraltro, richiede di tenere conto di quanto previsto dalle corrispondenti misure e raccomandazioni approvate in seno all’OCSE/G20 (c.d. Progetto BEPS), attualmente in corso di trasposizione in ambito Comunitario. Il 28 gennaio 2016 la Commissione Europea ha, infatti, emanato i primi documenti relativi allo “EU Anti Avoidance Tax



*Package*”, nel più ampio contesto del progetto “*Action Plan for Fair and Efficient Corporate Taxation in the EU*”. Tra le misure proposte dalla Commissione nella proposta di Direttiva, risultano particolarmente significativi l’ulteriore impulso verso l’armonizzazione dei regimi CFC a livello UE in sostanziale conformità all’*Action 3* del Progetto BEPS, nonché quelle relative all’imposizione degli utili societari provenienti da Stati terzi a fiscalità privilegiata (c.d. *Switch-over clause*), non previste nei documenti OCSE, ma talora presenti nel contesto delle normative domestiche e convenzionali. Gli AA. nel contributo in esame hanno illustrato le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016 alla luce delle “linee-guida” che vanno formandosi con valenza sempre più cogente a livello sovranazionale. A seguito della richiamata Legge di stabilità 2016, è emerso che per individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata ai fini dell’applicazione del regime CFC, diventa irrilevante la modalità di determinazione della base imponibile e, di converso, sembrerebbero attratte nella nuova definizione di regime fiscale speciale privilegiato i regimi di favore consistenti in una riduzione di aliquota “oltre soglia”, come ad esempio potrebbe accadere nel contesto di agevolazioni concesse su base territoriale (“*free zone*”). Pertanto, uno degli effetti del nuovo articolato consiste in un ridisegno complessivo della mappa dei paradisi fiscali. Tra le criticità si rileva che il nuovo dettato normativo appare poco in linea con i lavori dell’OCSE e della Commissione Europea in materia di CFC, e in particolare con l’*Action 3* e con la Proposta di Direttiva, volta a contrastare le pratiche fiscali abusive aventi ripercussioni sul mercato interno (c.d. *Anti-abuse Directive*). Alla luce di questo, non può quindi escludersi un nuovo intervento del legislatore per eliminare tale, non unica, discordanza, al fine di creare un allineamento con le indicazioni dell’OCSE e, limitatamente alla materia delle CFC, della Commissione Europea. Con riferimento al regime fiscale degli utili di fonte estera, quello ordinariamente applicabile agli utili percepiti da società residenti soggette all’IRES, di parziale esclusione dalla formazione del reddito della società o dell’ente per il 95% del loro ammontare, con le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 sembrerebbe applicabile agli utili distribuiti da società ed enti non più considerati “*tax haven*”, in ragione del livello nominale di tassazione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Pertanto, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per gli utili distribuiti successivamente al periodo di imposta 2015, dovrebbe trovare applicazione il regime di imponibilità parziale, nei limiti del 5% del loro ammontare. Anche nella citata proposta di Direttiva (ai fini della clausola di *switch-over*), è stato individuato quale parametro di riferimento il livello nominale di tassazione nello Stato estero, che deve essere inferiore al 40% di quello applicato nello Stato membro di residenza del socio. Qualora la clausola fosse approvata senza modificazioni, la normativa italiana dovrà essere adeguata al fine di estendere il credito di imposta indiretto anche ai dividendi distribuiti dalle società residenti in Stati terzi a regime fiscale privilegiato, diverse dalle controllate che soddisfino i requisiti per la “prima esimente” di cui al comma 5, lett. a) dell’art. 167. Nel caso di eventuali riserve di utili formatesi in periodi di imposta in cui la partecipata estera fosse ancora considerata *black list*, poiché non esiste una norma che preveda espressamente il regime di imponibilità integrale per le riserve di utili originatesi nei diversi periodi di imposta in cui la partecipata fosse stata considerata residente o localizzata in un “*tax haven*”, si dovrà porre riferimento al periodo di imposta in cui è entrata in vigore la nuova definizione di Stato o territorio a regime fiscale privilegiato. Infine, gli AA. risolvono il dubbio relativo al poter considerare le riserve di utili formatesi in periodi di imposta in cui la partecipata estera era considerata *black list* “provenienti” da uno Stato a fiscalità privilegiata, e quindi integralmente imponibili nel periodo di imposta della loro distribuzione, proprio in ragione dei periodi di imposta in cui queste si sono formate. Si ritiene che il concetto di “provenienza”, sul piano strettamente tecnico, non sembri di per sé idoneo ad avvalorare la tesi della piena imponibilità dei dividendi distribuiti dalla società *ex black list* solo in ragione del relativo periodo di formazione, avendo la norma come principale finalità il contrasto alla “triangolazione” degli utili attraverso partecipazioni in società insediate in Paesi a fiscalità ordinaria. (EF)

**“Cancellate le limitazioni “ad hoc” alla deducibilità dei costi “black list””** di G. SCIFONI, in Corr. Trib. 5/2016, pag. 333.

La disciplina delle “*Controlled Foreign Company*” (CFC), recentemente riformata dal Decreto “crescita e internazionalizzazione” (D.Lgs.147/2015), è stata nuovamente oggetto di significative

modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), che ha: i) abrogato *tout court* le limitazioni alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata; ii) rivisitato la disciplina CFC, al fine di riservare le penalizzazioni fiscali ai casi in cui le controllate scontano una tassazione nominale nello Stato estero inferiore di oltre il 50% a quella italiana, con l'abrogazione degli elenchi c.d. *black list*; iii) introdotto un nuovo e più opportuno riferimento "mobile" per quanto riguarda l'individuazione dell'aliquota di tassazione degli utili delle imprese estere controllate.

In particolare, viene soppressa, con decorrenza dal periodo di imposta 2016 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'intera disciplina che limitava la deducibilità dei costi *black list*, con la conseguenza che ora questi sono deducibili secondo le ordinarie regole di competenza e inerenza previste dall'art.109 del TUIR. Con l'abrogazione del suddetto regime viene meno anche l'obbligo di indicare i suddetti costi in modo separato nella dichiarazione dei redditi.

Altra modifica rilevante riguarda l'abolizione (implicita) della *black list* prevista dal DM 21/11/2001 e l'introduzione di un nuovo concetto di regime fiscale privilegiato, relativamente a Stati o territori esteri, per cui oggi si considerano tali quelli in cui il livello di tassazione nominale risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Tale nuovo criterio di individuazione dei paradisi fiscali vale, tuttavia, esclusivamente per gli Stati diversi da quelli membri dell'UE o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ("SEE") con i quali l'Italia abbia concluso un accordo che garantisca un effettivo scambio di informazioni.

Infine, viene coordinata la disciplina CFC con la modifica dell'aliquota ordinaria IRES; in particolare, è modificata la disposizione in materia di imposizione per trasparenza degli utili delle imprese estere controllate (art.167, comma 6, TUIR), in base alla quale è ora previsto che gli utili predetti siano assoggettati a tassazione separata in capo ai soggetti partecipanti residenti con l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società. Viene di fatto sostituito il riferimento puntuale al 27% con un più opportuno riferimento "mobile" al tax rate ordinario IRES pro tempore vigente. (WR)

## IRES

### Dottrina

**"Operazioni sulle azioni proprie: è possibile riallineare rappresentazione contabile e tributaria?"** di B. DE ROSA, G. MODUGNO, G. VALENTINUZ e R. LUPI, in Dial. Trib. 4/2015, pag. 427.

A partire dal 1° gennaio 2016, grazie all'integrale riscrittura del terzo comma dell'art. 2357-ter c.c. e all'introduzione di settimo comma nell'art. 2424-bis del medesimo testo di legge, operate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 139/2015, gli acquisti dei certificati azionari da parte delle società che li hanno emessi non potranno più essere rappresentati in bilancio come delle peculiari forme di "investimento", ma dovranno determinare una riduzione diretta del patrimonio netto. Tale riduzione sarà formalmente giustificata, sotto il profilo delle cause, con l'iscrizione all'interno del capitale netto di una "riserva negativa", ossia di una quota ideale avente saldo dare e, dunque, natura rettificativa delle fonti del "potere d'acquisto generico" rendicontate nelle altre voci del netto.

La modifica normativa produrrà effetti anche per le società che hanno acquisito delle azioni proprie prima del 1° gennaio 2016 e che continueranno a mantenerne la disponibilità dopo tale data. Tali società dovranno, infatti, procedere ad annullare gli importi in precedenza iscritti in bilancio sotto la voce "Azioni proprie" addebitando, in contropartita, una "Riserva negativa per azioni in portafoglio". La "Riserva per azioni proprie in portafoglio" dovrà essere contestualmente "liberata", trasferendo il valore in essa contenuto a una o più riserve disponibili.

Sotto il profilo contabile, l'acquisto di azioni proprie può essere rappresentato "al valore nominale" (*at par*) ovvero "al costo" (*at cost*). Delle due, la metodologia *at cost* è risultata di gran lunga preferita nella prassi. Come la sua denominazione lascia ben intendere, questa forma di

contabilizzazione richiede che l'addebitamento del conto di rettifica del netto (il cosiddetto *contra-equity account* nella terminologia anglosassone) avvenga per un importo pari al prezzo corrisposto per l'acquisto dei titoli azionari di propria emissione, che – come già si è detto - potrebbe risultare anche significativamente diverso dal valore nominale dei titoli acquistati.

Pur con evidenti limitazioni di carattere teorico, la modalità di rappresentazione "al costo" è la sola che appare completamente in linea con il testo normativo introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015, per cui è quasi sicuramente quella destinata a trovare impiego concreto nel nostro Paese.

Sotto il profilo fiscale, se si vuole attribuire pieno significato al mutamento normativo recentemente verificatosi - riconoscendo anche nel sistema tributario la vera essenza delle operazioni di acquisto di azioni proprie – è, però, necessario che il legislatore intervenga espressamente, qualificando tale operazione come una specifica fattispecie di "riduzione di capitale", anche ai fini della tassazione del reddito (*contra*, nel senso di mantenere la rilevanza ai fini fiscali delle operazioni su azioni proprie come acquisto e vendita di un bene, RL in calce al contributo in commento). (PT)

**“Il nuovo regime di *branch exemption*”** di F. DI CESARE, in Gest. Straord. Impr. 6/2015, pag. 122.

L'art. 14 del D.Lgs. 147/2015 introduce per le imprese residenti la possibilità di escludere dalla tassazione in Italia i redditi prodotti all'estero per il tramite di stabili organizzazioni (*branch exemption*). La contropartita dell'esenzione è, coerentemente, l'esclusione della deducibilità dal reddito imponibile della casa madre italiana delle perdite sofferte dalla stessa *branch*.

La prima caratteristica del regime è la sua natura opzionale. L'opzione è tuttavia "totalitaria", nel senso che in presenza di più stabili organizzazioni l'impresa non può optare per l'applicazione del nuovo regime di esenzione per alcune e per il mantenimento del sistema del credito per le altre, e irrevocabile per tutta la vita dell'impresa residente. Essa, inoltre, deve essere esercitata tempestivamente entro precisi termini.

Tenuto conto che tali caratteristiche vanno misurate sulla singola impresa, potrebbe accadere che, all'interno dello stesso gruppo, alcune società optino per il regime della *branch exemption* mentre altre scelgano di continuare a fruire, per le proprie stabili organizzazioni, dell'ordinario meccanismo del credito d'imposta.

Ai sensi del comma 1 del nuovo art. 168-ter del TUIR, l'opzione può essere esercitata (ambito soggettivo) dalla generalità dei soggetti residenti che esercitano un'attività di impresa e, pertanto, non solo dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c) del TUIR, ma anche dalle società di persone e dalle imprese individuali. Ogni impresa residente può di presentare istanza di interpello (ordinario) all'Amministrazione finanziaria, per richiedere un parere in merito all'effettiva sussistenza di una stabile organizzazione ai fini dell'applicazione del credito d'imposta o dell'esenzione.

Al comma 10 del nuovo art. 168-ter del TUIR, è stato previsto che il reddito della stabile organizzazione dovrà essere determinato secondo i criteri del novellato (dallo stesso D.Lgs. 147/2015) art. 152 del TUIR, che riguarda le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Ne consegue che le disposizioni sui prezzi di trasferimento trovano ora applicazione sia nelle transazioni tra la stabile organizzazione e le altre imprese del gruppo sia nelle transazioni interne (*internal dealings*) intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione.

I soggetti legittimati prima di esercitare l'opzione dovranno verificare se possiedono stabili organizzazioni all'estero per le quali sussistono i requisiti per l'applicazione del regime CFC.

Segnatamente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 168-ter, in caso di opzione per l'esenzione, opererà per le stabili organizzazioni l'automatica applicazione delle regole previste per le imprese CFC, fatta salva l'applicazione delle relative esimenti previste dai commi 5 lett. a) e b) e 8-ter dell'art. 167 del TUIR.

Secondo quanto previsto dal comma 5 del nuovo art. 168-ter del TUIR, agli utili provenienti dalle stabili organizzazioni in possesso dei requisiti per la disapplicazione del regime CFC, si applicano le disposizioni di cui ai novellati (dallo stesso D.Lgs. 147/2015) artt. 47 comma 4 e 89 comma 3 del TUIR.

Posto che la stabile organizzazione e la casa madre sono un unico soggetto giuridico e che pertanto non può esserci formale distribuzione di utili dalla stabile organizzazione all'impresa

residente, la disposizione normativa acquista una sua *ratio* solo se riferita agli utili provenienti da tali entità, che l'impresa distribuisce ai suoi soci. In questo caso, per attenuare la doppia imposizione in capo ai soci, dovrebbe essere riconosciuto il credito indiretto per le imposte pagate all'estero dalla stabile organizzazione.

E' stato così previsto (in via transitoria) il *recapture* delle perdite della stabile organizzazione che sono state "imputate" nel precedente quinquennio al reddito della casa madre residente, in misura pari all'eccedenza rispetto agli utili di ciascuna stabile organizzazione. Inoltre, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo di una stabile organizzazione soggetta al meccanismo del *recapture*, è previsto che quest'ultimo passi da cedente al cessionario infragruppo, che pertanto sarà costretto ad assoggettare ad imposizione i redditi della medesima stabile organizzazione fino al totale riassorbimento del *recapture*. Nell'atto di trasferimento, l'impresa cedente dovrà indicare l'ammontare dell'eventuale *recapture* relativo alla stabile organizzazione oggetto di trasferimento.

Le disposizioni del nuovo art. 168-ter del TUIR si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 147/2015. Per i soggetti aventi la durata del periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, l'opzione potrà essere esercitata a partire dal 2016.

Un regime transitorio è previsto, invece, per le stabili organizzazioni già esistenti. Per tali fattispecie, le imprese potranno esercitare l'opzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, con effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno individuate le modalità applicative delle norme. (PT)

**“L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di calcolo dei maxi-ammortamenti”** di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 8/2016, pag. 563.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, nel corso di un incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2016), alcuni chiarimenti sulla disciplina dell’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 91 a 94, della Legge di stabilità 2016). L’agevolazione in oggetto introduce la possibilità di aumentare le quote ordinarie di ammortamento ed i canoni di locazione finanziaria di un importo pari al 40% arrivando così a dedurre, al termine del periodo di ammortamento, il 140% del costo sostenuto per i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016.

In primo luogo l’Ade ha precisato che l’agevolazione, stando al tenore letterale delle norme, riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’Irap. In particolare, è stato chiarito che la disposizione in esame non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi (es. soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 5-bis del DLgs. 446/97).

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio spetta sia ai titolari di reddito d’impresa che agli esercenti arti e professioni. L’Ade ha chiarito che questa disciplina opera anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del c.d. “regime dei minimi”, in quanto la deduzione del costo di acquisto di un bene strumentale secondo il principio di cassa non costituisce ostacolo alla fruizione del beneficio, trattandosi solo di una diversa modalità temporale di deduzione del costo. Si devono invece ritenere esclusi i contribuenti “forfetari”, che determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi. In tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi), non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, l’Ade ha implicitamente confermato che il beneficio si applica anche alle società di comodo, con la precisazione che la maggiorazione, applicandosi esclusivamente “con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”, non rileva ai fini del test di operatività.

Con riferimento al meccanismo applicativo, è stato precisato che la maggiorazione, concretizzandosi in una deduzione in via extracontabile (ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR) non correlata alle valutazioni di bilancio, va fruita in base ai coefficienti ministeriali di cui al

DM 31/12/88, a prescindere dalla quota di ammortamento imputata in bilancio e dedotta. Ciò che rileva ai fini della maggiorazione, dunque, non sarebbe la quota effettivamente dedotta ma quella massima deducibile (sul punto è stata espressa opinione diversa nella ns. Circolare n.1/2016). È stato, inoltre, evidenziato che in caso di cessione o di eliminazione del bene dal processo produttivo non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

Le risposte dell'Ade sciolgono i dubbi interpretativi anche con riferimento alla corretta individuazione dei beni agevolabili ed in particolare confermano che il beneficio opera anche per i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro per i quali è concessa la facoltà di dedurre integralmente, ai sensi dell'art. 102, comma 5, e 54, commi 2 e 3, del TUIR, il costo di acquisto nel periodo d'imposta di sostenimento. Inoltre, come precisato anche nella ns. Circolare n. 1/2016, la maggiorazione non influisce sul limite dei 516,46 euro e quindi anche se per effetto della stessa viene superato, resta salva la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio.

Infine, è stato affrontato il tema relativo al momento in cui l'investimento, potenzialmente agevolabile, può considerarsi effettuato. Come detto in precedenza, l'agevolazione compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. L'Ade ha confermato che l'imputazione degli investimenti al periodo in cui opera l'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art.109, commi 1 e 2 del TUIR. Tale impostazione dovrebbe valere anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. (WR)

**“Scissione societaria e limiti alla responsabilità per i debiti fiscali”** di E. MANONI, ne Il fisco 5/2016, pag. 457.

L'A. affronta il tema della responsabilità per i debiti fiscali delle società partecipanti ad un'operazione di scissione, traendo spunto dalla sentenza n. 13059 del 24 giugno 2015 della Corte di Cassazione, che contempla una responsabilità solidale ed illimitata relativa ai debiti tributari antecedenti all'operazione di scissione.

L'A. ripercorre le disposizioni dettate al riguardo dal legislatore nei diversi ambiti nei quali l'operazione di scissione è regolata, fornendo un'interpretazione sul corretto coordinamento tra la norma civilistica e quella fiscale.

L'art. 2506-*quater*, comma 3, c.c, nel disciplinare la responsabilità solidale di ciascuna società beneficiaria partecipante alla scissione, la limita al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto.

Sul piano fiscale, invece, le norme tributarie dispongono che le “altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito (art.173, comma 13, ultimo capoverso, TUIR) con la conseguenza che, relativamente ai debiti fiscali contratti dalla scissa ante operazione straordinaria, la responsabilità delle società beneficiarie risulta illimitata. In altre parole, la singola beneficiaria potrebbe essere sempre chiamata a corrispondere per intero il pregresso debito fiscale della scissa, pur avendo ricevuto soltanto una parte del suo patrimonio netto. Ciò varrebbe, secondo questo tipo di approccio, anche per le imposte diverse dall'IRES, quale l'IVA e l'IRAP, anche se l'art.173, comma 13, del TUIR, riguardi esclusivamente la determinazione delle imposte sui redditi. In dottrina si è più volte discusso sull'applicabilità in ambito fiscale delle limitazioni di responsabilità previste dalla norma civilistica (“valore effettivo del patrimonio netto”), considerate le spinte soprattutto giurisprudenziali verso la tesi della responsabilità illimitata in capo alle società beneficiarie.

Nel corso della trattazione l'A. affronta, in primo luogo, il problema della natura della disposizione tributaria, cioè se questa sia derogatoria, o comunque si ponga in una condizione di “specialità”, rispetto a quella prevista dal codice civile ed, in seconda istanza, si preoccupa di definire i confini di applicazione dell'art. 173, comma 13, del TUIR, e soprattutto se questo possa estendersi anche alle imposte diverse dall'IRES.

Con riferimento alla problematica della natura delle disposizioni fiscali l'A., richiamando i principi che hanno condotto alla riforma del sistema sanzionatorio soprattutto in tema di soggettività nell'applicazione della sanzione, sostiene che queste non possono prescindere dal dettato civilistico e che anche per la responsabilità in capo alle beneficiarie (coinvolte in una scissione parziale o in una scissione totale senza essere appositamente “designate”) per i debiti tributari

della scissa vale il principio della responsabilità limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato (al pari delle debiti civilistici), e previa escussione della scissa o della designata o nominata.

Per quanto riguarda, invece, l'effettiva portata delle norme del TUIR, viene evidenziato che anche se si aderisse alla tesi della responsabilità solidale illimitata in capo alle beneficiarie, quest'ultima non potrebbe operare per le imposte diverse dall'IRES, data la sua collocazione sistematica all'interno del TUIR. (WR)

**“Valutazioni di convenienza per l’assegnazione agevolata di beni ai soci”** di L. MIELE e G. PICCININI, in Corr. Trib. 6/2016, pag. 403.

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha riproposto la possibilità per le società commerciali di assegnare o cedere determinati beni aziendali ai soci, previo pagamento di un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, beneficiando così di un regime di favore sia per le imposte dirette (IRES ed IRAP) sia per quelle indirette (imposte di registro, ipotecarie e catastali) ad eccezione dell'IVA, per la quale non è prevista, invece, alcuna agevolazione. La norma in esame riferendosi oltre che alla cessione, anche alla fattispecie dell'assegnazione, intende agevolare anche i casi in cui il bene venga attribuito tramite la riduzione di riserve di capitale o di utili. Rientrano nel perimetro dei beni agevolabili gli immobili (terreni e fabbricati), diversi da quelli strumentali per destinazione, ed i beni mobili registrati. Sono escluse invece, a differenza delle leggi agevolative precedenti, le partecipazioni in società ed enti, che, comunque, possono godere della *participation exemption (PEX)*, se sussistono le condizioni dettate dall'art.87 del TUIR. Tra gli immobili agevolabili si ricomprendono: *i)* gli immobili strumentali per natura; *ii)* gli immobili merce; *iii)* gli immobili patrimonio.

Per quanto riguarda le plusvalenze sui beni che emergono in sede di cessione/assegnazione il legislatore ha previsto un regime di particolare favore per chi cede o assegna il bene, che si sostanzia: *i)* nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con aliquota 8% (10,5% per le società di comodo); *ii)* nella facoltà, solo nel caso in cui oggetto dell'assegnazione/cessione siano beni immobili, di sostituire nel calcolo della plusvalenza il valore normale (di mercato) con il valore catastale (di regola più basso). Gli AA. sottolineano che si tratta di una facoltà i cui benefici vanno valutati caso per caso. Infatti, qualora il socio assegnatario/cessionario dell'immobile intenda a sua volta cedere il cespite, converrà perfezionare l'assegnazione/cessione applicando il valore normale, in modo tale che il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato/ceduto sia allineato al suo valore normale e la successiva alienazione comporti il realizzo di plusvalenze non significative. Strettamente connesse al regime fiscale delle plusvalenze generate in sede di assegnazione è il trattamento fiscale applicabile alle riserve in sospensione d'imposta, eventualmente presenti nel patrimonio netto ed annullate per effetto dell'assegnazione. In tal caso è previsto il sostenimento di un ulteriore onere fiscale pari al 13% dell'importo delle riserve annullate.

Viene poi analizzata la problematica della tassazione sul socio, che riguarda esclusivamente l'ipotesi dell'assegnazione in quanto nulla è dovuto nell'ipotesi di cessione, in cui il socio stesso di qualifichi come cessionario. La tassazione dei soci assegnatari dipende dalla natura delle riserve utilizzate a fronte dell'assegnazione. In dettaglio, per i soci di società di capitali possono essere utilizzate: *i)* riserve di utili, con conseguente applicazione del regime fiscale dei dividendi di cui agli artt. 89 e 47 del TUIR; *ii)* riserve di capitale, senza effetti immediati sul socio assegnatario, in quanto il valore normale del bene assegnato riduce il valore fiscale della partecipazione. Inoltre, la Legge di Stabilità prevede la disapplicazione della presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili, di cui all'art. 47, comma 1, secondo periodo del TUIR, lasciando, così, alle società la libertà di scegliere a quali riserve attingere per l'assegnazione di beni. Se l'assegnazione con riserve di utili avviene nei confronti di un socio di società di persone, quest'ultimo non è tassato, in quanto l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze chiude anche il debito del socio.

L'assegnazione agevolata può essere realizzata anche tramite il recesso o esclusione del socio, la riduzione di capitale per motivi diversi dalla perdita, la liquidazione della società. In questi casi, il trattamento fiscale del socio assegnatario si differenzia a seconda che si tratti di un soggetto imprenditoriale o meno. Nel caso in cui il socio assegnatario sia un soggetto imprenditoriale, sarà

necessario procedere alla individuazione della quota parte del valore normale dei beni assegnati a fronte dell'annullamento delle riserve di capitali (da trattare ai fini fiscali come plusvalenza), e della quota residuale del valore dei beni che si ritiene, invece, attribuita a titolo di riserve di utili (da trattare ai fini fiscali come dividendo). Mentre sul secondo importo appare pacifico scomputare la plusvalenza incisa da tassazione sostitutiva all'atto dell'assegnazione del bene, tale possibilità appare dubbia, a parere degli AA., per la differenza da ricondurre al regime fiscale delle plusvalenze. (WR)

**“Le misure per gli enti creditizi e finanziari”** di G. MOLINARO, in Corr. Trib. 4/2016, pag. 252.

La Legge di stabilità 2016 (L. n.208/2015) dispone, dal periodo d'imposta 2017, una riduzione generalizzata dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%. La diminuzione interessa tutti i soggetti passivi dell'IRES, con esclusione degli enti creditizi e finanziari, per i quali, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2017, viene introdotta un'addizionale del 3,5%. L'introduzione di una addizionale comporta il mantenimento, per questa categoria di contribuenti, del livello d'imposizione complessiva IRES al 27,5%, “neutralizzando” di fatto la riduzione di aliquota disposta per la generalità dei soggetti passivi. Su tale presupposto, gli enti creditizi e finanziari non sono obbligati ad adeguare i volumi delle DTA iscritte in bilancio (cfr. IAS 12, par.46), evitando così effetti negativi sul conto economico e sul patrimonio di vigilanza.

Per i soggetti che aderiscono al Consolidato Fiscale Nazionale (artt.117 e segg. del TUIR) è stabilito che l'addizionale sia applicata e versata autonomamente da ogni singola *legal entity*.

Inoltre, per gli enti creditizi e finanziari, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2017, è prevista l'eliminazione della parziale indeducibilità degli interessi passivi (pari al 4%) sia ai fini IRES (art. 96, comma 5-bis, TUIR) che IRAP (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 446/1997).

Altre misure d'interesse per il settore creditizio e finanziario riguardano i profili fiscali connessi alle procedure di risoluzione e gestione delle crisi con riferimento sia ai soggetti che beneficiano di tali interventi sia ai soggetti che intervengono con le contribuzioni ai fondi di garanzia.

La Legge di stabilità 2016 prevede che non costituiscono sopravvenienze attive e sono, pertanto, fiscalmente irrilevanti i versamenti fatti dal Fondo di risoluzione all'ente-ponte (banche costituite per acquisire, detenere e vendere le azioni emesse da enti sottoposti a risoluzione). In tale contesto appare opportuno anche l'intervento sulla disciplina della conversione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d'imposta, prevedendo che la trasformazione possa avvenire anche alla data di avvio della risoluzione sulla base di una situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione. Di conseguenza, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate convertite in crediti d'imposta.

Considerato che la procedura di risoluzione bancaria (D.Lgs. 180/2015) può prevedere il ricorso alla riduzione di valore e/o alla conversione in capitale primario di strumenti di capitale, ibridi e di alcune passività (es. obbligazioni), il legislatore è intervenuto con una disciplina di favore anche per le componenti reddituali che scaturiscono da tali operazioni. Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale viene stabilito che i maggiori o minori valori, derivanti da queste operazioni di riduzione o conversione di azioni, non concorrono a formare il reddito imponibile IRES ed IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.

Inoltre, i maggiori o minori valori derivanti dal “*bail-in*”, nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell'ente sottoposto a risoluzione. In tali casi non si applicano gli ordinari limiti alla riportabilità delle perdite e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale ma non ancora utilizzate.

Viene, infine, sancita la deducibilità sia ai fini IRES che IRAP di tutte le somme versate, sia obbligatoriamente sia volontariamente, ai fondi istituiti presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato. Rientrano in tale previsione, e sono pertanto deducibili in misura piena sia ai fini

IRES sia ai fini IRAP, i versamenti, volontari o obbligatori, effettuati al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi. (WR)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Trattamento fiscale delle “operazioni di acquisizione con indebitamento” – Deducibilità degli interessi passivi – Trattamento delle componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in paesi esteri – Chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 30 marzo 2016, n. 6/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare fornisce chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle operazioni di acquisizione con indebitamento, sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni UE (e SEE) ed *extra UE*.

Viene confermata in linea di principio, la liceità fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento.

L'espressione “operazioni di acquisizione con indebitamento” – con cui si fa riferimento sia ad una singola operazione sia ad un complesso di operazioni anche di forme diverse – definisce l'acquisizione di un'azienda o di una partecipazione (di controllo o totalitaria) in una determinata società (anche a capo di un gruppo operativo), posta in essere mediante la creazione di un'apposita società veicolo (cd. *Special Purpose Vehicle – SPV o BidCo o NewCo*) che viene finanziata in parte, anche minima, mediante capitale proprio (*equity*) ed in parte mediante prestiti onerosi (*debt*). La scelta delle fonti per finanziare una determinata operazione di acquisizione d'impresa (*asset deal*) o di partecipazioni (*share deal*) è riconducibile fondamentalmente all'utilizzo dell'indebitamento come “leva finanziaria” (cd. *leverage*) che comporta l'emergere di benefici (e rischi) incrementali fintanto che il costo del *debt* sia inferiore (o superiore) al rendimento del capitale di rischio.

In altri termini il *leveraged buy out* (LBO) costituisce una tecnica finanziaria d'acquisto attraverso il ricorso all'indebitamento. Essa si fonda sulla possibilità di rimborsare il debito contratto per l'acquisizione di una determinata società *target*, utilizzando i flussi di cassa della stessa società acquistata.

Una variante consiste nella fusione tra la società veicolo, SPV, utilizzata per concretizzare l'acquisto e la medesima società obiettivo acquistata. In questo secondo caso l'operazione si definisce *merger leveraged buy out* (MLBO).

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali vengono forniti chiarimenti riguardanti: a) il trattamento fiscale degli oneri finanziari che, successivamente alla fusione, risultano sopportati dalla *target*, anche sotto forma di perdite pregresse; b) le corrette modalità di ripartizione di alcuni costi per servizi connessi all'operazione, addebitati da entità riconducibili alla *private equity firm*; c) l'eventuale applicazione di ritenute in uscita su dividendi ed interessi e il regime dei “*capital gain*” da cessione di partecipazioni, costituenti il rendimento finanziario derivante dall'operazione nel suo complesso.

Limitando l'analisi ai debiti assunti nell'ambito di operazioni di MLB/LBO l'Agenzia ritiene che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla SPV per l'acquisto di partecipazioni, in linea di principio, siano funzionali all'acquisizione della *target company*, anche nell'ipotesi di fusione (tipica delle operazioni di MLBO).

Di conseguenza, per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbono essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dall'art. 96 TUIR nonché dalle regole relative al *transfer pricing*, ove applicabili, tanto nell'ipotesi in cui l'operazione di MLBO/LBO sia posta in essere da un insieme di soggetti esclusivamente residenti in Italia, quanto nell'ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.

Limitatamente alla deduzione degli interessi e al riporto di perdite pregresse, nell'ambito delle operazioni di MLBO, la circolare evidenzia che le operazioni di MLBO vedono nella fusione (anche inversa) il logico epilogo dell'acquisizione mediante indebitamento, necessario anche a garantire il rientro, per i creditori, dell'esposizione debitoria. Di fatto, la struttura scelta, rispondendo a finalità



*extra-fiscali*, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.

Per l'Agenzia quindi le contestazioni formulate sulla base del principio del divieto di abuso del diritto o sulla base dell'art. 37-*bis* del DPR 600/1973, ovvero dell'art. 10-*bis* della L. 212/2000, in relazione al vantaggio fiscale conseguito attraverso la deduzione degli oneri finanziari, dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate, salvo che, nei singoli casi, non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità dell'operazione, così come posta in essere nel caso concreto come nel caso in cui all'effettuazione dell'operazione di LBO abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società *target*.

Queste considerazioni valgono anche con riferimento alla disapplicazione dei limiti antielusivi al riporto di perdite e interessi passivi, ai sensi dell'art. 172, comma 7, del TUIR, nell'ambito di operazioni di fusione conseguenti ad acquisizioni avvenute secondo gli schemi del MLBO.

Per le operazioni di MLBO, si applica l'art. 172 del TUIR, per il quale le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili delle società che partecipano ad un'operazione di fusione possono essere oggetto di due limitazioni a riporto:

- una prima, legata alla verifica della "vitalità";
- una seconda correlata all'ammontare dei patrimoni netti contabili di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

La cd. "vitalità economica" della società in perdita si desume dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato sostenute nell'ultimo esercizio.

Si osserva che la società veicolo (o SPV) in operazioni di MLBO, nella pluralità dei casi, non supera i limiti sopracitati. Tuttavia, la società ha la facoltà di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva in argomento, dimostrando che, nella particolare fattispecie, gli effetti elusivi che la norma intende contrastare non potevano verificarsi.

Al riguardo, la circolare ha precisato che in tutte le ipotesi in cui si dimostri che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite (di cui si chiede il riporto) siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla SPV per porre in essere un'operazione di acquisizione con indebitamento, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione della disposizione di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR.

La Circolare si occupa anche del caso delle strutture in forza delle quali una banca italiana svolge la funzione di interfaccia nei confronti del mutuatario residente, reperendo tuttavia le risorse da altri soggetti non residenti (cd. schema IBLOR).

Negli IBLOR cd. "trasparenti", il soggetto finanziato applica direttamente le ritenute sulla quota di interessi di spettanza dei soggetti finanziatori non residenti. Negli IBLOR cd. "opachi", invece, il soggetto finanziato, non attribuendo rilevanza alcuna al rapporto con i finanziatori non residenti, considera rilevante unicamente il rapporto con la banca residente e non applica alcuna ritenuta sugli interessi ad essa corrisposti. In questo caso, la banca residente si considera un soggetto interposto.

In relazione ai servizi infragruppo e alla corretta ripartizione degli oneri, si evidenzia che, qualora i soggetti che hanno costituito la *NewCo* (o le strutture che controllano la stessa) abbiano raccolto le risorse all'estero del gruppo mettendole, poi, a disposizione della SPV per consentirle di effettuare un'operazione di acquisizione con indebitamento, si configura un servizio infragruppo reso a beneficio della *NewCo*, la cui remunerazione deve rispettare quanto prescritto al comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Diversamente, qualora l'SPV residente in Italia abbia ottenuto direttamente i mezzi necessari all'acquisizione della partecipazione (anche utilizzando quale garanzia le partecipazioni nella *target company*), si ritiene che la fattispecie non sia riconducibile allo schema sopra illustrato e che non si configuri pertanto un servizio infragruppo per il quale l'SVP debba conseguire adeguata remunerazione da entità non residenti del gruppo.

Tra gli altri chiarimenti si annoverano: il tema della detraibilità dell'IVA afferente alle commissioni addebitate dai fondi di *private equity* alle "società *target*", destinate ad entrare nel portafoglio di investimenti del fondo.

La detraibilità dell'imposta relativa alle commissioni addebitate dal fondo alla società acquistata dev'essere valutata avendo riguardo all'attività svolta dalla "società veicolo (SPV), costituita al fine di acquisire la "società *target*", nell'ambito delle operazioni di "*leveraged buy out*".

Se l'attività della SPV si limita a una mera detenzione di partecipazioni, senza interferire in alcun modo nella gestione delle società presenti in portafoglio, non può riconoscersi il diritto alla detrazione dell'IVA gravante sulle *other fee* né in capo alla SPV, né successivamente in capo alla *portfolio company*, qualora sia stata incorporata o abbia incorporato la SPV.

Né il diritto alla detrazione potrà essere riconosciuto in capo alla *portfolio company*, qualora le *other fee* siano riferibili in tutto o in parte a un servizio che la società di *private equity* rende nell'interesse esclusivo del fondo e dei quotisti e non della società. Non si ravvisa, infatti, in questo caso l'esistenza di un nesso diretto e immediato tra operazione di acquisto a monte ed operazione di vendita a valle.

A diverse conclusioni sulla detraibilità dell'IVA addebitata si potrebbe giungere nel caso in cui la SPV non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, ma svolga effettivamente un'attività commerciale. (EM)

### **IRES – Stabile organizzazione – Fondo di dotazione virtuale – Imprese bancarie non residenti.**

Prov. Agenzia delle Entrate 5 aprile 2016, n. 49121, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il provvedimento individua i metodi di calcolo del fondo di dotazione virtuale della stabile organizzazione di imprese bancarie non residenti.

Il fondo di dotazione è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti o dei beni utilizzati.

I metodi utilizzabili per il calcolo del fondo di dotazione virtuale sono:

- il c.d. "*capital allocation approach*" (ammesso solo se la casa madre risiede in uno Stato dotato di strumenti di scambio di informazioni ai fini fiscali con l'Italia), con il quale si attribuisce alla S.O. una porzione del capitale proprio dell'impresa vista nel suo complesso;
- il c.d. "*thin capitalization approach*", con il quale viene attribuito alla S.O. lo stesso fondo di dotazione di un'impresa indipendente che svolge in Italia la stessa attività nelle medesime o simili condizioni.

E' altresì consentito utilizzare il c.d. "quasi *thin capitalisation approach*", secondo cui il fondo di dotazione è determinato applicando le disposizioni di vigilanza italiane, come se la S.O. fosse un'impresa bancaria indipendente operante in Italia. (EM)

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

### **IRES – Operazioni con imprese extra UE domiciliate in paradisi fiscali – Modifica alla disciplina dei costi "*black list*" – Inapplicabilità del *favor rei*.**

Cass., sez. trib. 6 aprile 2016, n. 6651, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte si è pronunciata in merito al regime sanzionatorio dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato.

Nel confermare che è preclusa al contribuente la possibilità di regolarizzare l'omessa indicazione separata dei costi *black list* dopo la contestazione di una violazione o dopo l'avvio di operazioni di verifica, la Corte afferma che anche con la sopravvenuta abrogazione del regime dei c.d. costi *black list* rimane ferma, per le violazioni pregresse, la sanzione del 10% connessa all'omessa indicazione separata.

In altre parole, la sanzione rimane ferma nonostante la *ius superveniens* che ha integralmente abrogato il regime dei costi *black list* e non opera quindi il principio del *favor rei*.

### **IRES – Transfer pricing – Onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria.**

Cass., sez. trib. 6 aprile 2016, n. 6656, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'onere di dimostrare che un'operazione economica realizzata all'estero, fatta tramite una controllata o controllante avente per l'appunto sede all'estero, costituisce reddito, è posto a carico della Amministrazione.

La Corte ribadisce la regola per cui la prova dell'elusione, e dei suoi presupposti, grava sull'Amministrazione che intende operare le conseguenti rettifiche.

### **IRES – Transfer pricing – Requisito del controllo – Nozione.**

Cass., sez. trib. 22 aprile 2016, n. 8130, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Fondamentale per l'applicazione della disciplina del *transfer pricing* è il fatto che l'operazione sia posta in essere tra imprese in rapporto di controllo. Di tale concetto, però, né la norma interna né quella contenuta nel Modello OCSE forniscono una definizione.

Per colmare tale lacuna da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito fanno riferimento alla nozione civilistica di controllo di cui all'art. 2359.

La Suprema Corte considera questa nozione troppo limitativa sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo.

La mancanza di una nozione generale di controllo, ai fini fiscali a cui riferirsi è espressione di una precisa scelta della volontà del legislatore di non vincolare la nozione di controllo fiscale a quella civilistica.

Un concetto di controllo circoscritto a vincoli contrattuali od azionari risulta troppo riduttivo, non permettendo di sconfinare in considerazioni di fatto di carattere meramente economico essenziali per disciplinare un fenomeno fiscale come quello del *transfer pricing*.

Condivisibili appaiono le indicazioni fornite dalla Circolare ministeriale 32/E del 22 settembre 1980 secondo la quale "il concetto di controllo deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze".

Nel caso di specie la Cassazione ritiene ricorrere il controllo alla luce della previsione contrattuale in virtù della quale la contribuente, priva di per sé di alcuna struttura commerciale, aveva affidato alla società estera, titolare del 24% del capitale della prima, l'incarico di provvedere in esclusiva alla commercializzazione dei propri prodotti.

### Commissioni tributarie di merito

### **IRES – Transfer pricing – Onere della prova – Metodo del CUP.**

Comm. trib. reg. di Bologna, 2 febbraio 2016, n. 258/11/06, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La disciplina del *transfer pricing* costituisce una clausola antielusiva, in linea con i principi comunitari in tema di abuso del diritto, finalizzata ad evitare che all'interno del gruppo di società vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore normale dei beni ceduti, al fine di sottrarli all'imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere o comunque a favore di situazioni che rendano fiscalmente conveniente l'importazione di utili ad articolazioni del gruppo diverse da quelle nazionali. La violazione di una clausola antielusiva comporta che l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti di fatto dell'elusione gravi, in via di principio, sull'Amministrazione finanziaria che intenda operare le conseguenti rettifiche.

Per quanto concerne i componenti positivi del reddito, incombe certamente sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare la fondatezza della rettifica da *transfer price*, ossia la fondatezza della pretesa fiscale azionata, con riferimento allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati.

In ordine al metodo di controllo del valore normale è preferibile l'utilizzazione del metodo CUP in luogo del meno affidabile metodo TNMM, poco consigliabile per la sua notevole approssimazione e per la sua arbitrarietà.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Trasmissione all'amministrazione finanziaria delle informazioni previste dalla normativa FACTA – Proroga termine.**

Prov. Agenzia delle Entrate 28 aprile 2016, n. 61659, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il provvedimento stabilisce che per il 2015 la trasmissione dei dati previsti dall'accordo FACTA sullo scambio automatico di informazioni tra Italia e USA ai fini fiscali deve essere effettuata entro il 15 giugno 2015.

## **REDDITO D'IMPRESA**

### **Dottrina**

**“Gli effetti fiscali delle modifiche alle regole contabili sui derivati”** di F. BONTEMPO, in La Gest. Straord. Impr. 6/2015, pag. 77.

La nuova rappresentazione contabile degli strumenti finanziari derivati, contenuta nel DLgs. 139/2015, che – in attuazione della direttiva 2013/34/UE – ha operato un *restyling* dei bilanci d'esercizio per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IFRS, identifica i derivati sulla base della definizione di cui allo IAS 39. I soggetti che adottano i principi nazionali, quindi, rileveranno in bilancio tali strumenti finanziari procedendo alla valutazione degli stessi sulla base del loro *fair value*. Regole specifiche, ispirate alla tecnica di *cash flow hedging* degli IFRS, sono, inoltre, previste per le ipotesi di copertura dei flussi finanziari attesi con conseguente indisponibilità delle relative riserve. Le modifiche introdotte si riflettono sulle modalità di applicazione dell'art. 112 del TUIR, rafforzando indirettamente l'obiettivo del legislatore fiscale di garantire, in tale materia, identità di trattamento tra le banche e gli enti finanziari soggetti che adottano gli IFRS) e le altre imprese (incluse quelle che non adottano gli IFRS nei propri bilanci). Tali esigenze di regolamentazione hanno, quindi, interessato anche il sistema fiscale innescando un processo di modifica della disciplina riguardante le operazioni fuori bilancio. Pur presupponendo rappresentazioni contabili non identiche tra gli operatori economici, con il decreto, come emerge dalla relazione illustrativa, l'art. 112 è stato riformulato “per ragioni di ordine sistematico e di coordinamento [...]”, al fine di: (i) eliminare la distinzione tra disciplina applicabile alle banche e alle altre imprese relativamente al trattamento fiscale dei contratti derivati come risultanti in bilancio; (ii) estendere il principio valutazione simmetrica delle componenti da valutazione e realizzo relative ai derivati di copertura con le corrispondenti componenti positive e negative, da valutazione o da realizzo, derivanti dalle attività o passività coperte; (iii) disciplinare, con il comma 5, in modo coerente con i principi contabili internazionali, il concorso alla formazione del reddito dei risultati della valutazione secondo la tecnica della *cash flow hedge*. Tuttavia, le criticità non possono considerarsi del tutto eliminate, in quanto ne emergono di nuove derivanti, ad esempio, dagli effetti dell'identificazione dei derivati incorporati o del trattamento contabile della transizione; si ripropongono, inoltre, i fenomeni di disallineamento tra il dato contabile e fiscale, già presenti per i soggetti IFRS *adopter*. Ai fini IRAP, invece, i riflessi delle nuove disposizioni contabili appaiono

meno rilevanti in tutte quelle ipotesi in cui incidono su voci di bilancio non incluse nella determinazione del valore della produzione netta. (EF)

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Dottrina**

**“Expatriates: alcuni rilevanti profili tributari che caratterizzano la condizione del lavoratore all'estero”** di G. COSTA, in Riv. Dott. Comm. 4/2015, pag. 695.

L'A. esamina il regime tributario dei lavoratori all'estero, alla luce delle interpretazioni ministeriali (C.M. n. 9/E del 5.3.2015 sul credito di imposta e C.M. n. 11/E del 21.5.2014 sull'applicazione delle retribuzioni convenzionali) e giurisprudenziali (Cass. n. 2699 del 6.2.2014), intervenute negli ultimi anni. L'articolo descrive ampiamente la disciplina fiscale relativa alla condizione dei lavoratori all'estero, partendo dalla distinzione tra i vari istituti all'uopo utilizzati (trasferta, trasferimento e distacco), per proseguire dettagliatamente con i criteri di determinazione della base imponibile del reddito (regime ordinario e quello delle retribuzioni convenzionali), per poi concludere con i rimedi contro la doppia imposizione internazionale che discende dalla tassazione su base mondiale in caso ai soggetti fiscalmente residenti (credito di imposta) e le politiche aziendali per contenere gli effetti fiscali dei Paesi di destinazione dei lavoratori. (SG)

**“Certificazione Unica 2016: le novità per i sostituti d'imposta”** di E. INNOCENZI e G. MARIANETTI, in Corr. Trib. 8/2016, pag. 591.

Gli AA. illustrano le novità apportate nella Certificazione Unica 2016 dalla Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). La novità più rilevante concerne la migrazione nell'ambito della Certificazione Unica delle informazioni e dei dati di natura dichiarativa contenuti nel Mod. 770 Semplificato, dal quale sono stati eliminati, con una corrispondente ed evidente riduzione di quest'ultimo. Da quest'anno, infatti, i sostituti di imposta devono elaborare, con riferimento a quanto effettuato nel corso dell'anno precedente, due distinte certificazioni: il CU sintetico, da rilasciare ai lavoratori interessati entro il 28 febbraio 2016 e il CU ordinario, da trasmettere all'Amministrazione finanziaria, entro il 7 marzo. Quest'ultimo conterrà maggiori informazioni, inclusi dati che, sino allo scorso anno, erano trasmessi mediante la presentazione del Mod. 770 Semplificato. I flussi telematici inviati quindi non saranno equivalenti al modello CU rilasciato al sostituto.

E' stata poi introdotta una specie di sanatoria per le sanzioni afferenti i comportamenti posti in essere nell'anno 2015 che non hanno generato errori sostanziali nella dichiarazione precompilata. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma, per quanto attiene alle CU, fa esclusivo riferimento a quelle dello scorso anno. Resta ferma la sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

**Previdenza – Fondi pensione – Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.**

Circ. Agenzia delle Entrate 14 aprile 2016, n. 14/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare nel fornire chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e per le forme pensionistiche complementari, richiama l'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 che ha istituito:

- a favore delle Casse di previdenza, un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i medesimi proventi – assoggettati “effettivamente” alle ritenute e imposte sostitutive – siano investiti nelle attività a carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione;
- a favore dei fondi pensione, un credito d'imposta nella misura del 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato “effettivamente” all'imposta sostitutiva del 20 per cento in ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione.

Più precisamente, per gli enti di previdenza obbligatoria, il credito fa sì che la tassazione degli investimenti finanziari venga mantenuta nella misura del 20%. La circolare sottolinea, al riguardo, che si tratta di enti non commerciali e che per molti investimenti di carattere finanziario i proventi non concorrono alla formazione del reddito complessivo, essendo assoggettati a imposte sostitutive o a ritenuta a titolo d'imposta, dando origine, una volta percepiti e reinvestiti, al credito d'imposta del 6%. Analogo meccanismo è previsto per i fondi pensione, per i quali il credito d'imposta del 9% consente di riportare la tassazione del 20% a quella previgente, pari all'11%.

In entrambi i casi non danno origine al credito d'imposta gli investimenti diretti in titoli di Stato e titoli equiparati, assoggettati ad imposizione effettiva nella misura del 12,50%.

Le due fattispecie condividono anche le condizioni a fronte delle quali spetta il credito d'imposta, rappresentate dall'effettuazione di investimenti di carattere durevole e non speculativo.

Secondo l'Agenzia sono agevolati gli investimenti sia in società che elaborano i progetti infrastrutturali da sviluppare, sia in società che gestiscono i progetti medesimi.

In relazione all'individuazione dei requisiti è necessario che le società operino prevalentemente nei settori indicati dalla norma: la verifica deve essere condotta con riferimento sia all'oggetto sociale, sia ai dati di bilancio, il quale deve evidenziare almeno il 50% dei ricavi riferibili ai progetti in questione o, se il settore non consente il conseguimento immediato di proventi, almeno il 50% dell'attivo patrimoniale riferibile ai progetti stessi. (EM)

## **RISCOSSIONE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Riscossione – Rateazioni – Inadempienze e decadenza.**

Circ. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2016, n. 17/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Come noto, il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha modificato, tra l'altro, la disciplina dei versamenti – in unica soluzione o in forma rateale – delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e, più precisamente:

- delle comunicazioni degli esiti del controllo automatico delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché del controllo formale delle dichiarazioni;
- degli atti di adesione, degli avvisi di accertamento avverso degli avvisi di rettifica e liquidazione definitivi per acquiescenza, delle conciliazioni giudiziarie, degli accordi di mediazione;
- degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

La circolare fornisce i primi chiarimenti sulle singole modifiche.

Il pagamento della prima rata o della totalità delle somme perfeziona la definizione, con la sola eccezione della conciliazione giudiziale, ove il perfezionamento “retroagisce” alla formazione del verbale o dell'accordi di conciliazione.

La decadenza e/o il mancato accesso alla definizione non si verificano quando il tardivo versamento non supera i 7 giorni, o se l'insufficiente versamento è contenuto in una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10.000 euro.

Detto periodo di tolleranza così come il limite dei 10.000 euro riguardano sia la prima rata che la totalità delle somme dovute. La decadenza dalla dilazione e, per gli avvisi bonari, altresì dalla definizione, si verifica se il contribuente non paga una rata successiva alla prima nel termine per quella posteriore.

Per tutti gli istituti deflativi del contenzioso con l'eccezione della definizione degli avvisi bonari, se il contribuente decade dalla dilazione (quindi non versa una rata successiva alla prima entro il trimestre), unitamente alla cartella di pagamento sarà irrogata una sanzione del 45% sui residui importi dovuti a titolo di tributo.

Nel sistema *ante* D.Lgs. 159/2015, detta sanzione, sempre parametrata al residuo tributo, era del 60%.

L'Agenzia delle Entrate specifica che, in tal caso, opera il *favor rei*, con il limite della definitività dell'atto.

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Ritenute alla fonte**

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

#### **Ritenute – Sostituto d'imposta – Ritenuta operata ma non versata – Responsabilità del sostituto d'imposta.**

Comm. trib. reg. di Milano, 11 gennaio 2016, n. 23/49/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La controversia si incentra sul punto di diritto se nell'ambito del rapporto di sostituzione tributaria a titolo d'acconto l'Amministrazione finanziaria possa esigere dal sostituto le ritenute da questi subite sui redditi che il sostituto gli abbia corrisposto ma che quest'ultimo non abbia poi versato.

In questa evenienza, il sostituto non ha percepito il reddito (*recte*: lo ha percepito al netto delle ritenute subite), mentre il sostituto ha acquisito la provvista necessaria ad adempiere all'obbligo tributario su di esso gravante. Logica conseguenza di ciò è, quindi, che solo nei confronti di quest'ultimo può legittimamente indirizzarsi la pretesa erariale.

Una volta acquisita la prova che le ritenute d'acconto sono state operate, unico soggetto tenuto al relativo versamento è il sostituto.

## **TRUST**

### **Dottrina**

#### **“Riflessioni in tema di obblighi dichiarativi delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri dei *trust*” di A. SALVATI, in Dir. Prat. Trib. 6/2015, pag. 924.**

L'articolo illustra la modifica dell'art. 4 comma 1, del D.L. 167/1990 ad opera della legge n.97/2013, che ha esteso l'obbligo di rendere la dichiarazione RW, previsto per i soggetti residenti in Italia che detengono investimenti e attività all'estero, anche a coloro che, pur non essendo possessori diretti di tali attività e investimenti, ne siano titolari effettivi, ivi compresi i trust.

Nel pregresso assetto normativo, e secondo l'interpretazione amministrativa e giurisprudenziale, gli obblighi dichiarativi erano ricondotti esclusivamente ai possessori diretti delle consistenze

estere, sia pure tramite soggetti fittiziamente interposti, e nel caso di *trust* effettivi esteri non sussistevano obblighi di dichiarazione in capo ai beneficiari residenti.

La normativa attuale estende gli obblighi dichiarativi ai beneficiari determinati di *trust*, se destinatari o controllanti di più del 25% del patrimonio del *trust*, e persino ai beneficiari indeterminati, purché sia individuata la categoria degli stessi, incombando in questo ultimo caso l'obbligo dichiarativo sulla categoria dei beneficiari indistintamente individuata.

L' A. evidenzia le incongruenze della disciplina che, estendendo gli obblighi dichiarativi anche alle categorie indistinte di beneficiari, sembrerebbe avere l'effetto di obbligare alla dichiarazione soggetti che non hanno diritti veri e propri, ma mere aspettative di diritti, non potendo pretendere quote determinate di capitale o di reddito.

Se la *ratio* della norma dovesse essere quella di obbligare alla dichiarazione l' effettivo titolare dell'attività estera, allora, il beneficiario di una categoria indistinta, che non può essere considerato titolare di alcunché, non dovrebbe essere tenuto alla dichiarazione. Eppure la dizione letterale della norma sembra obbligarli alla dichiarazione in ogni caso, pur in assenza di diritti sulle quote.

Se gli obblighi dichiarativi sono collegati alla emersione del reddito derivante dalle fonti estere, è un non senso obbligare a tale dichiarazione soggetti che non hanno il possesso di redditi, perché privi del diritto di pretendere quote di patrimonio o di reddito.

Ed inoltre risulta totalmente incomprensibile cosa tali beneficiari debbano dichiarare: posto che, mentre i beneficiari analiticamente individuati devono indicare la propria quota di spettanza, i beneficiari della categoria indistinta, invece, non avrebbero parametri di riferimento.

Di fronte alla incongruenza normativa, l'Amministrazione sembra ritenere che l'obbligo dichiarativo non sussista in capo ai beneficiari di *trust* opachi e discrezionali, che nulla sia mutato per tale tipologia con il nuovo disposto normativo posto che a dover dichiarare, sempre se ne ricorrano i presupposti, è solo il *trust*.

L'A. propone una diversa lettura del dettato normativo nel senso di riferirlo alle ipotesi di interposizione fittizia, dove gli obblighi dichiarativi graverebbero sul soggetto interponente.

Questa interpretazione del dettato normativo farebbe venir meno la palese incongruenza che impone obblighi dichiarativi a soggetti privi di diritti e titolari di mere aspettative.

Deporrebbe in tal senso, il riferimento alla titolarità effettiva contenuto nella norma, che induce a ritenere che si valorizzi il dato effettivo rispetto a quello formale.

A conferma di tale impostazione, l'imposizione degli obblighi dichiarativi anche in capo ai beneficiari facenti parte di una categoria indistinta e privi di diritti ad una quota predeterminata.

In questo caso i beneficiari "c.d. indeterminati" sono i soggetti interponenti, che hanno una titolarità effettiva del patrimonio segregato in *trust*, sicché è più che giustificabile che il legislatore imponga ad essi gli obblighi di dichiarazione, essendo i titolari effettivi del patrimonio o delle attività estere. (EM)

**"Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?"** di D. STEVANATO, in Corr. Trib. 9/2016, pag. 676.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 2547/8/2015, offre una ricostruzione dell'imposizione indiretta del *trust* liberale pienamente condivisa, e peraltro propugnata già da tempo dall'A., laddove afferma che il tributo sulle successioni e donazioni trova applicazione soltanto al momento del finale trasferimento ai beneficiari del *trust* e non anche in quello precedente, della dotazione patrimoniale del *trust*, posto che l'arricchimento gratuito si verifica solo nei confronti dei beneficiari, e non certo del *trustee*, ed ha luogo soltanto al momento dell'effettiva attribuzione finale del *trust fund*.

In una prima fase, antecedente alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, il trasferimento dei beni al *trust* veniva ricondotto alla sfera del registro con applicazione dell'imposta proporzionale al 3%, indipendentemente dal tipo di *trust*, mentre l'attribuzione patrimoniale veniva ricondotta nell'ambito del tributo sulle successioni e donazioni.

A seguito della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, la tendenza è stata quella di considerare il *trust* "un vincolo di destinazione" e di applicare quindi alla dotazione patrimoniale al *trust* l'imposta prevista per gli atti liberali e non più quella proporzionale di registro.



La sentenza rappresenta un passo avanti nel panorama giurisprudenziale sul *trust* sotto tre profili. Da un lato, accogliendo quell'orientamento che riserva l'applicazione del tributo sulle donazioni ai soli *trust* a scopo liberale.

D'altro i giudici della Cassazione dimostrano di comprendere che le imposte si applicano a manifestazioni di ricchezza, di capacità contributiva e che l'arricchimento colpito dall'imposta si riferisce sul piano soggettivo ai beneficiari del *trust* e su quello temporale all'effettivo trasferimento ai medesimi del *trust fund*.

Da ultimo, la sentenza, pur occupandosi di una vicenda regolata dal regime antecedente alla reintroduzione del tributo sulle successioni e donazioni e sulla costituzione dei vincoli di destinazione, costituisce un segnale di ripensamento della Corte sulla questione della reale sussistenza di una autonoma imposta sui vincoli di destinazione, sganciata dai presupposti del tributo successorio e sugli atti liberali. (EM)

**“Trust interposti: profili elusivi e indicazioni della prassi”** di E. VIAL, in La gest. Straord. Impr. 1/2016, pag. 82.

Il tema dell'interposizione in materia di *trust*, trattato dall'A., trae spunto dai ripetuti interventi dell'Agenzia delle Entrate.

L'A. ritiene che il *trust*, per sua natura, difficilmente può essere aggredito con la disciplina antiabuso di cui all'art. 10-*bis* della L. 212/2000, quanto piuttosto si presta ad essere contrastato attraverso l'istituto dell'interposizione.

Non c'è una regola generale che stabilisca quando il *trust* è una interposta persona, ma questo lo si può desumere dalle posizioni sostenute dall'Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 8/2003, n. 400/2008, n. 43/2009, n. 61/2010 e dal comunicato 2 dicembre 2013 della Banca d'Italia in materia di utilizzo anomalo del *trust*.

L'A. osserva come la casistica dell'interposizione elaborata dall'Agenzia non debba essere considerata esaustiva ma debba essere valutata come delle linee guida da applicare di volta in volta ai singoli casi concreti.

Inoltre il *trust* deve essere valutato anche nel suo divenire perché il giorno della costituzione ogni *trust* è interposto.

L'A. propone alcuni casi concreti di interposizione: il *trustee* impossibilitato ad operare, la mancanza del tesoretto, il *trust* autodichiarato (da considerare interposto per definizione) la mancanza di finalità, il potere invasivo del guardiano, il potere autorizzato dei beneficiari, la coincidenza tra disponente e beneficiario. (EM)

## **Giurisprudenza**

### Corte di Cassazione

#### **Trust – Attribuzione – Donazione indiretta – Applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa.**

Cass., sez. trib. 18 dicembre 2015, n. 25478, in Corr. Trib. 9/2016, pag. 682.

In tema di imposte indirette, la tassazione proporzionale del *trust* rileva solo nel momento in cui venga concretamente realizzata l'attribuzione definitiva ai beneficiari del patrimonio provvisoriamente intestato al “*trustee*”, comportando il primo trasferimento a quest'ultimo una semplice segregazione del patrimonio; nell'attribuzione al *trust*, assimilabile ad una donazione indiretta, il Fisco può, dunque, applicare le imposte, quale quella di registro e ipotecaria o catastale, in misura fissa, attesa la mancanza dell'incremento patrimoniale in capo al beneficiario.

### Commissioni tributarie di merito

**Trust – Trust autodichiarato – Fine di garanzia – Imposta di registro – Misura fissa.**

Comm. trib. prov. di Modena 26 ottobre 2015, n. 848, in Trust e att. fid. 3/2016, pag. 186.

Il *trust* autodichiarato istituito al fine di garantire le banche portatrici di fideiussioni prestate nell'interesse di una società in liquidazione deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, giacché la coincidenza fra disponente e *trustee* esclude il realizzarsi del trasferimento della proprietà a vantaggio di terzi, il quale costituisce il presupposto dell'imposta proporzionale.

**Trust – Trust autodichiarato – Conferimento di beni da parte del disponente e da società terza di cui il trustee è socio e amministratore – Applicazione imposta di registro in misura fissa.**

Comm. trib. prov. di Milano, 8 febbraio 2016, n. 1109/46/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il caso esaminato è quello del *trust* autodichiarato, che si ha quando la figura del disponente o *settlor* coincide con quella del *trustee*. Nell'atto di costituzione, disponente e *trustee* coincidono e il disponente è già proprietario degli immobili che erano stati segregati nel *trust* stesso.

Nel caso specifico, il vincolo di destinazione sui beni si è formato all'interno dello stesso patrimonio della parte disponente. Si applica quindi l'imposta di registro in misura fissa, al momento della costituzione del *trust*.

**VARIE**

**Prassi Amministrativa**

**Varie – Telefisco e video forum 2016 – Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata.**

Circ. Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Circolare formalizza le risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria alla stampa specializzata.

Le risposte coprono ampie tematiche fiscali: agevolano prima casa, cedolare secca, regime forfetario, super-ammortamenti, *patent box*, nuovo regime sanzionatorio, ravvedimento, dichiarazione precompilata e certificazione unica, detrazioni, ristrutturazioni edilizie, contenzioso e riscossione.

Per quanto riguarda la norma sui super-ammortamenti, di cui all'art. 1, comma 91, della L. 208/2015 è stato chiarito che la sua applicazione riguarda solo le imposte sui redditi e non l'IRAP.

Sotto il profilo temporale, ai fini della determinazione della spettanza della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione (15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016) segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, TUIR. (EM)

**Giurisprudenza**

**Commissioni tributarie di merito**

**Monitoraggio – Scudo fiscale – Estensione effetti premiali alle società.**

Comm. trib. reg. di Milano, 1 febbraio 2016, n. 604/42/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Gli effetti premiali dello scudo fiscale si estendono sotto il profilo tributario anche alle società commerciali se il soggetto scudante è il *dominus* della stessa.

**Dottrina**

BARGAGLI M., “Per attestare lo <i>status</i> di “beneficiario effettivo” basta il certificato di residenza” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>Pag. 1</b>
BONTEMPO F., “Gli effetti fiscali delle modifiche alle regole contabili sui derivati” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 29</b>
COMMITTERI G.M., SCIFONI G., “Le istanze di interpello antiabuso tra modifiche legislative non coordinate e sforzi interpretativi dell’Agenzia” <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 1</b>
COSTA G., “ <i>Expatriates</i> : alcuni rilevanti profili tributari che caratterizzano la condizione del lavoratore all’estero” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 30</b>
DE ROSA B., MODUGNO G., VALENTINUZ G. e LUPI R., “Operazioni sulle azioni proprie: è possibile riallineare rappresentazione contabile e tributaria?” <b>(IRES)</b>	<b>“ 19</b>
DI CESARE F., “Il nuovo regime di <i>branch exemption</i> ” <b>(IRES)</b>	<b>“ 20</b>
DOLCE R., “Elusione fiscale: il <i>focus</i> è sui vantaggi fiscali indebiti” <b>(ELUSIONE)</b>	<b>“ 14</b>
FERRANTI G., “L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di calcolo dei maxi-ammortamenti” <b>(IRES)</b>	<b>“ 21</b>
GABELLI M., ROSSETTI A., “ <i>Patent box</i> ”: modalità di calcolo del beneficiario” <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 9</b>
INNOCENZI E., MARIANETTI G., “Certificazione Unica 2016: le novità per i sostituti d’imposta” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 30</b>
LEONI G., CAPODIMONTI L., “Riaddebiti <i>intercompany</i> tra inerenza, congruità, idonea documentabilità e <i>transfer pricing</i> ” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 5</b>
LO PRESTI VENTURA E., “Il credito per le imposte assolte all’estero: le recenti modifiche” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 6</b>
MANONI E., “Scissione societaria e limiti alla responsabilità per i debiti fiscali”, <b>(IRES)</b>	<b>“ 22</b>
MIELE L., PICCININI G., “Valutazioni di convenienza per l’assegnazione agevolata di beni ai soci” <b>(IRES)</b>	<b>“ 23</b>
MOLINARO G., “Le misure per gli enti creditizi e finanziari” <b>(IRES)</b>	<b>“ 24</b>
PERRONE V., GIORGI M., “Esterovestizione tra scorciatoie investigative e ripartizioni del reddito con lo Stato estero” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 7</b>
ROLLE G., “Disciplina delle società controllate estere e imposte pagate in Stati diversi da quello di residenza” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI: Redditi transnazionali – CFC)</b>	<b>“ 17</b>

ROSSI L., BARBAGELATA G., "L'identificazione degli Stati a fiscalità privilegiata: indicazioni OCSE e "tax package" antiabuso della UE" <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI: Redditi transnazionali – CFC)</b>	<b>Pag. 17</b>
SALVATI A., "Riflessioni in tema di obblighi dichiarativi delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri dei <i>trust</i> " <b>(TRUST)</b>	<b>“ 32</b>
SCIFONI G., "Cancellate le limitazioni "ad hoc" alla deducibilità dei costi "black list" <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI: Redditi transnazionali – CFC)</b>	<b>“ 18</b>
STEVANATO D., "La nuova nozione di abuso del diritto tra ambiguità e contraddizioni" <b>(ELUSIONE)</b>	<b>“ 15</b>
STEVANATO D., " <i>Trust</i> liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?" <b>(TRUST)</b>	<b>“ 33</b>
VIAL E., " <i>Trust</i> interposti: profili elusivi e indicazioni della prassi" <b>(TRUST)</b>	<b>“ 34</b>

### Prassi Amministrativa

Circ. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2016, n. 4/E <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	<b>“ 16</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2016, 5/E <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 10</b>
Prov. Agenzia delle Entrate 21 marzo 2016, n.42295. <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 1</b>
Prov. Agenzia delle Entrate 23 marzo 2016, n. 43572 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 10</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 30 marzo 2016, n. 6/E <b>(IRES)</b>	<b>“ 25</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 1° aprile 2016, n. 8/E <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 10</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 1°aprile 2016, n. 9/E <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 2</b>
Prov. Agenzia delle Entrate 5 aprile 2016, n. 49121 <b>(IRES)</b>	<b>“ 27</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 7 aprile 2016, n. 11/E <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 11</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E <b>(VARIE)</b>	<b>“ 35</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2016, n. 14/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 30</b>
Prov. Agenzia delle Entrate 28 aprile 2016, n. 61659 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 29</b>

**Giurisprudenza**

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 18 dicembre 2015, n. 25478 <b>(TRUST)</b>	“ 34
Cass., sez. trib. 2 marzo 2016, n. 4114 <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	“ 16
Cass., sez. trib. 17 marzo 2016, n. 5361 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	“ 3
Cass., sez. trib. 18 marzo 2016, n. 5394 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	“ 3
Cass., sez. trib. 6 aprile 2016, n. 6651 <b>(IRES)</b>	“ 27
Cass., sez. Trib. 6 aprile 2016, n. 6656 <b>(IRES)</b>	“ 28
Cass., sez. Trib. 22 aprile 2016, n. 8130 <b>(IRES)</b>	“ 28

Commissioni tributarie di merito

Comm. Trib. prov. di Modena, 26 ottobre 2015, n. 848 <b>(TRUST)</b>	“ 35
Comm. trib. reg. di Milano, 11 gennaio 2016, n. 23/49/16 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Ritenute alla fonte)</b>	“ 32
Comm. trib. reg. di Milano, 1° febbraio 2016, n. 604/42/16 <b>(VARIE)</b>	“ 35
Comm. Trib. Reg. di Bologna, 2 febbraio 2016, n. 258/11/06 <b>(IRES)</b>	“ 28
Comm. trib. prov. di Milano, 8 febbraio 2016, n. 1109/46/16 <b>(TRUST)</b>	“ 35